

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 167° - Numero 11



GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 15 gennaio 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENALA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacer.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

S O M M A R I O

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2025, n. 215.

Individuazione delle autorità competenti di cui all'articolo 31 del Regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, nonché delle procedure per l'emissione, ricezione, esecuzione e riesame degli ordini europei di produzione e di conservazione. (26G00004) . . . Pag. 1

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2025, n. 216.

Attuazione della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali. (26G00005)

Pag. 9

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 7 gennaio 2026.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Olio di Roma» registrata come indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/1261 della Commissione del 26 luglio 2021. (26A00049) . . . Pag. 15

DECRETO 7 gennaio 2026.

Revoca dell'incarico attribuito al Consorzio tutela Barbera d'Asti e Vini del Monferrato a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOCG «Nizza». (26A00050) Pag. 17



DECRETO 7 gennaio 2026.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela IGP Carota Novella di Ispica a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Carota Novella di Ispica». (26A00051) *Pag. 19*

**Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica**

DECRETO 16 dicembre 2025.

Istituzione dell'Osservatorio nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici. (26A00048) *Pag. 21*

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 8 gennaio 2026.

Accertamento dell'ammontare del capitale nominale rimasto in essere a seguito dell'espletamento dell'operazione di riacquisto mediante asta competitiva di titoli di Stato del 3 dicembre 2025. (26A00087) *Pag. 24*

Ministero della salute

DECRETO 10 dicembre 2025.

Assegnazione delle risorse stanziate per l'anno 2025 sul fondo destinato agli enti interessati del finanziamento della Croce rossa italiana. (26A00088) *Pag. 25*

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 2 gennaio 2026.

Scioglimento della «Società cooperativa edilizia Aironè», in Valmontone e nomina del commissario liquidatore. (26A00074) *Pag. 26*

DECRETO 2 gennaio 2026.

Scioglimento della «Edera società cooperativa», in Salerno e nomina del commissario liquidatore. (26A00075) *Pag. 27*

DECRETO 2 gennaio 2026.

Scioglimento della «Sole '88 - S.c.r.l.», in Salerno e nomina del commissario liquidatore. (26A00076) *Pag. 29*

DECRETO 2 gennaio 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «S. Maria - Società cooperativa di produzione e lavoro», in Quarto, in scioglimento. (26A00077) *Pag. 30*

DECRETO 2 gennaio 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Ossidiana società cooperativa di lavoro a responsabilità limitata», in Napoli, in scioglimento. (26A00078) *Pag. 32*

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 12 novembre 2025.

Criteri di assegnazione e riparto dei contributi per la riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale ubicato nella zona di intervento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140. (26A00108) *Pag. 33*

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tapentadol, «Tapentadol Teva».

Pag. 48

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di idromorfone cloridrato, «Tiblelan».

Pag. 50

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ipratropio bromuro, «Nasipral».

Pag. 51

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di midazolam, «Midazolam Eignapharma».

Pag. 52

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di selexipag, «Selexipag EG».

Pag. 53

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di melatonina, «Melatonina DOC».

Pag. 54

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ibuprofene, «Ibuprofene Dr. Max».

Pag. 55


Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di spiramicina, «Rovamicina».

Pag. 56



<p>Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di azitromicina diidrato, «Zitogram». (26A00072) <i>Pag. 56</i></p> <p>Camera di commercio, industria, artigianato, turismo e agricoltura di Bolzano</p> <p>Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (26A00069) <i>Pag. 57</i></p> <p>Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste</p> <p>Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Lessona». (26A00052) <i>Pag. 57</i></p> <p>Ministero dell'economia e delle finanze</p> <p>Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 dicembre 2025 (26A00096) <i>Pag. 58</i></p> <p>Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 dicembre 2025 (26A00097) <i>Pag. 58</i></p> <p>Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 dicembre 2025 (26A00098) <i>Pag. 59</i></p> <p>Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 dicembre 2025 (26A00099) <i>Pag. 59</i></p>	<p>Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 dicembre 2025 (26A00100) <i>Pag. 60</i></p> <p>Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 31 dicembre 2025 (26A00101) <i>Pag. 60</i></p> <p>Ministero dell'interno</p> <p>Mutamento del modo di esistenza e della denominazione assunta dalla Parrocchia di S. Vito Martire, in Bronte (26A00066) <i>Pag. 61</i></p> <p>Fusione per incorporazione della Congregazione delle Suore Domenicane dello Spirito Santo, in Firenze, nella Congregazione delle Suore Domenicane Missionarie di S. Sisto, in Roma. (26A00067) <i>Pag. 61</i></p> <p>Fusione per incorporazione della Congregazione delle Suore Domenicane «S. Maria dell'Arco», in Sant'Anastasia, nella Congregazione delle Suore Domenicane Missionarie di S. Sisto, in Roma. (26A00068) <i>Pag. 61</i></p> <p>Presidenza del Consiglio dei ministri</p> <p>Comunicato relativo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2026, n. 1. (26A00150) <i>Pag. 61</i></p> <p>Regione autonoma Valle d'Aosta</p> <p>Individuazione delle aree prioritarie a rischio Radon (26A00073) <i>Pag. 61</i></p>
--	--





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2025, n. 215.

Individuazione delle autorità competenti di cui all'articolo 31 del Regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, nonché delle procedure per l'emissione, ricezione, esecuzione e riesame degli ordini europei di produzione e di conservazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 19;

Vista la direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali;

Visto il regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2025;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso in data 25 settembre 2025;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2025;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le norme necessarie ad adeguare l'ordinamento giuridico nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 del Par-

lamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, di seguito denominato «regolamento», con particolare riferimento alla individuazione:

a) delle autorità competenti per l'emissione, la convalida e la trasmissione degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione o delle relative notifiche, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento, e delle relative procedure;

b) delle autorità giudiziarie competenti per la ricezione, ai fini della notifica e della esecuzione, di un ordine europeo di produzione e di un certificato di ordine europeo di produzione (EPOC) o di un ordine europeo di conservazione e di un certificato di ordine europeo di conservazione (EPOC-PR) nonché delle autorità giudiziarie competenti per l'esecuzione ai sensi dell'articolo 16 del regolamento e delle relative procedure;

c) delle autorità giudiziarie competenti e delle procedure per il riesame delle obiezioni motivate dei destinatari degli ordini europei di produzione, conformemente all'articolo 17 del regolamento.

Art. 2.


Emissione degli ordini europei di produzione

1. Nell'ambito di un procedimento penale, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 5 del regolamento, il pubblico ministero e il giudice che procede possono emettere, nell'ambito delle rispettive attribuzioni in base alle disposizioni del codice di procedura penale, un ordine europeo di produzione di prove elettroniche.

2. L'ordine europeo di produzione è emesso dal giudice competente a pronunciarsi nel merito su richiesta del pubblico ministero, formulata anche su istanza della persona offesa o del suo difensore, ovvero su richiesta della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato, delle parti private o dei rispettivi difensori.

3. Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvedono rispettivamente il giudice per le indagini preliminari, se l'ordine riguarda i dati di cui all'articolo 3, punti 11) e 12), del regolamento, e il pubblico ministero, se l'ordine riguarda i dati di cui all'articolo 3, punti 9) e 10), del regolamento.

4. Nel corso delle indagini preliminari, quando ricorre un caso di emergenza ai sensi dell'articolo 3, punto 18), del regolamento, prima dell'intervento del pubblico ministero l'ordine finalizzato ad ottenere i dati relativi all'abbonato è emesso da ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, entro quarantotto ore, trasmettono l'ordine al pubblico ministero presso il giudice competente. Il pubblico ministero, entro le quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato. In mancanza di convalida nel termi-



ne stabilito, l'ordine emesso è immediatamente revocato. Della revoca è data immediata comunicazione al destinatario e i dati eventualmente acquisiti sono cancellati e ne è vietata comunque ogni documentazione e utilizzazione.

5. Quando l'ordine europeo di produzione è emesso in relazione a taluno dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, ovvero dei delitti di cui all'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, copia dell'EPOC è trasmessa, ai fini del coordinamento investigativo, rispettivamente, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e al procuratore generale presso la corte d'appello.

6. L'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordine europeo di produzione provvede nei casi e nei modi previsti dalla legge processuale a dare conoscenza alle parti e ai loro difensori dei dati e della documentazione acquisiti.

7. I dati acquisiti con un ordine europeo di produzione emesso fuori dai casi o in mancanza delle condizioni previste dal regolamento e dal presente decreto non sono utilizzabili.

Art. 3.

Emissione degli ordini europei di conservazione

1. Nell'ambito di un procedimento penale, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 6 del regolamento, il pubblico ministero e il giudice che procede possono emettere, nell'ambito delle rispettive attribuzioni in base alle disposizioni del codice di procedura penale, un ordine europeo di conservazione di prove elettroniche.

2. L'ordine europeo di conservazione è emesso dal giudice competente a pronunciarsi nel merito su richiesta del pubblico ministero, formulata anche su istanza della persona offesa o del suo difensore, ovvero su richiesta della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato, delle parti private o dei rispettivi difensori. Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il pubblico ministero.

3. Nel corso delle indagini preliminari, quando ricorre un caso di emergenza ai sensi dell'articolo 3, punto 18), del regolamento, prima dell'intervento del pubblico ministero l'ordine può essere emesso da ufficiali di polizia giudiziaria i quali, entro quarantotto ore, trasmettono l'ordine emesso al pubblico ministero presso il giudice competente. Il pubblico ministero, entro le quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato. In mancanza di convalida nel termine stabilito, l'ordine è immediatamente revocato. Della revoca è data immediata comunicazione al destinatario.

4. Quando l'ordine europeo di conservazione è emesso in relazione a taluno dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, ovvero dei delitti di cui all'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, copia dell'EPOC-PR è trasmessa, ai fini del coordinamento investigativo, rispettivamente al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e al procuratore generale presso la corte di appello.

Art. 4.

Procedura accelerata

1. Nel corso delle indagini preliminari, quando ricorrono particolari ragioni di urgenza:

a) l'ordine di produzione per ottenere i dati di cui all'articolo 3, punti 11) e 12), del regolamento è emesso dal pubblico ministero, ma l'efficacia è subordinata alla previa convalida del giudice per le indagini preliminari cui l'ordine è trasmesso entro ventiquattro ore dall'emissione. Il giudice decide sulla convalida entro le successive quarantotto ore previo accertamento della conformità dell'ordine alle condizioni di emissione e, in caso di convalida, trasmette l'EPOC in conformità all'articolo 9 del regolamento;

b) l'ordine di produzione per ottenere i dati di cui all'articolo 3, punti 9) e 10), del regolamento è emesso da ufficiali di polizia giudiziaria, ma l'efficacia è subordinata alla previa convalida del pubblico ministero presso il giudice competente cui l'ordine è trasmesso entro ventiquattro ore dall'emissione. Il pubblico ministero decide sulla convalida entro le successive quarantotto ore previo accertamento della conformità dell'ordine alle condizioni di emissione e, in caso di convalida, trasmette l'EPOC in conformità all'articolo 9 del regolamento.

2. Nei medesimi casi di cui al comma 1, l'ordine europeo di conservazione è emesso da ufficiali di polizia giudiziaria, ma l'efficacia è subordinata alla previa convalida del pubblico ministero presso il giudice competente cui l'ordine è trasmesso entro ventiquattro ore dall'emissione. Il pubblico ministero decide sulla convalida entro le successive quarantotto ore previo accertamento della conformità dell'ordine alle condizioni di emissione e, in caso di convalida, trasmette l'EPOC-PR in conformità all'articolo 9 del regolamento.

3. Si applicano le disposizioni degli articoli 2, comma 5, e 3, comma 4 del presente decreto.

Art. 5.

Autorità centrale per la trasmissione in via amministrativa

1. Quando ne fa richiesta l'autorità giudiziaria competente ai sensi del presente decreto o l'autorità di altro Stato membro competente ai sensi del regolamento, il Ministero della giustizia provvede agli adempimenti di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento.

Art. 6.

Autorità e procedure di esecuzione

1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale lo stabilimento designato o il rappresentante legale nominato ai sensi della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, destinatari dell'ordine, sono stabiliti o risiedono e il giudice per le indagini preliminari presso il medesimo tribunale, sono autorità di esecuzione ai sensi dell'articolo 3, punto 17), del regolamento, secondo le attribuzioni stabilite dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.



2. Fermo restando quanto previsto dai commi 4, 5 e 6, il procuratore della Repubblica indicato al comma 1 è autorità competente ai fini della notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, nonché ai fini indicati dagli articoli 10, 11, 12 e 17 del medesimo regolamento.

3. Nei casi di notifica, il procuratore della Repubblica informa, ai fini del coordinamento investigativo, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, se l'ordine riguarda taluno dei delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, e il procuratore generale presso la corte di appello, se l'ordine riguarda taluno dei delitti di cui all'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, cui trasmette copia dell'EPOC.

4. Quando l'autorità di emissione di un altro Stato membro richiede, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento, l'esecuzione di un ordine europeo di produzione o di un ordine europeo di conservazione, il procuratore della Repubblica, salvo che sussista taluno dei motivi di rifiuto di cui al medesimo articolo 16, paragrafi 4 e 5, del regolamento, provvede, con decreto motivato al riconoscimento dell'ordine. Se ritiene che al riconoscimento deve provvedere un altro ufficio, trasmette immediatamente gli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente, dandone comunicazione all'autorità di emissione; in caso di contrasto si applicano gli articoli 54, 54-bis e 54-ter del codice di procedura penale.

5. Se la richiesta di esecuzione riguarda un ordine europeo di produzione per ottenere i dati di cui all'articolo 3, punti 9) e 10), del regolamento o un ordine europeo di conservazione, il procuratore della Repubblica, effettuato il riconoscimento ai sensi del comma 4, dispone l'esecuzione dell'ordine con decreto motivato contenente i dati e le informazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento.

6. Se la richiesta di esecuzione riguarda un ordine europeo di produzione emesso per ottenere i dati di cui all'articolo 3, punti 11) e 12), del regolamento, il procuratore della Repubblica, effettuato il riconoscimento ai sensi del comma 4, trasmette la richiesta di esecuzione e la documentazione allegata, unitamente al decreto di riconoscimento, al giudice per le indagini preliminari, che autorizza l'esecuzione previo accertamento delle condizioni per il riconoscimento dell'ordine di produzione.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento, il compimento degli atti necessari all'esecuzione è regolato dalla legge italiana.

Art. 7.

Procedura di riesame in caso di obblighi contrastanti

1. Nei casi di cui all'articolo 17 del regolamento, competente a decidere in ordine alla richiesta di riesame dell'ordine di produzione emesso o convalidato dal giudice è il tribunale di cui all'articolo 324, comma 5, del codice di procedura penale. Quando l'obiezione motivata riguarda un ordine europeo di produzione emesso o convalidato dal pubblico ministero, al riesame provvede il giudice per le indagini preliminari.

2. L'autorità giudiziaria che ha emesso o convalidato l'ordine e che intende confermarlo, entro dieci giorni dalla ricezione dell'obiezione, trasmette l'ordine, l'obiezione motivata e la relativa documentazione all'autorità competente per il riesame che adotta le determinazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 8, del regolamento entro i successivi dieci giorni. Nei casi di cui all'articolo 17, paragrafo 7, del regolamento, il termine per la decisione di conferma o di revoca dell'ordine decorre dalla ricezione delle informazioni da parte dell'autorità competente del paese terzo.

Art. 8.

Statistiche e comunicazioni alla Commissione europea

1. Il Ministero della giustizia è competente per la registrazione, l'elaborazione delle statistiche contenenti i dati di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento e per la trasmissione di esse alla Commissione europea, nonché per l'effettuazione delle notifiche di cui agli articoli 31, paragrafo 1, e 32, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

2. L'autorità giudiziaria trasmette al Ministero della giustizia, a fini statistici, i dati di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento.

Art. 9.

Disposizioni di coordinamento

1. All'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: «dei fatti» sono inserite le seguenti: «ovvero per le ricerche di un latitante»;

b) al comma 3-bis, dopo le parole: «alle indagini» sono inserite le seguenti: «ovvero alle ricerche di un latitante»;

c) dopo il comma 3-bis, sono inseriti i seguenti:

«3.bis.1. Il pubblico ministero può ordinare con decreto motivato ai fornitori e agli operatori di servizi telefonici, informatici o telematici, di conservare e proteggere, secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico telefonico e telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, nonché i dati relativi alle chiamate senza risposta. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, può prevedere particolari modalità di custodia dei dati e l'eventuale indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi telefonici, informatici o telematici ovvero di terzi.

3. bis.2. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis non si applicano all'acquisizione dei dati relativi agli abbonati. Per dati relativi agli abbonati si intendono i dati detenuti da un prestatore di servizi relativi all'abbonamento ai suoi servizi, riguardanti:

a) l'identità di un abbonato o di un cliente, come il nome, la data di nascita, l'indirizzo postale o geografico, i dati di fatturazione e pagamento, il numero di telefono o l'indirizzo e-mail forniti;



b) il tipo di servizio e la sua durata, compresi i dati tecnici e i dati che identificano le misure tecniche correlate o le interfacce usate dall'abbonato o dal cliente o a questo fornite al momento della registrazione o dell'attivazione iniziale e i dati connessi alla convalida dell'uso del servizio, ad esclusione di password o altri mezzi di autenticazione usati al posto di una password, forniti dall'utente o creati a sua richiesta.

3.bis.3. All'acquisizione dei dati relativi agli abbonati provvede il pubblico ministero ovvero la polizia giudiziaria, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 348 del codice di procedura penale.»;

d) al comma 4-ter:

1) al primo periodo, dopo le parole: «di servizi» è inserita la seguente: «telefonici»,, dopo le parole: «al traffico» sono inserite le seguenti: «telefonico e» e dopo la parola: «comunicazioni,» sono inserite le seguenti: «nonché i dati relativi alle chiamate senza risposta,»;

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In tale ultimo caso, l'ordine di cui al primo periodo può essere emesso anche da ufficiali di polizia giudiziaria.»;

3) al secondo periodo, dopo le parole: «di servizi» è inserita la seguente: «telefonici,»;

e) al comma 4-quater, primo e secondo periodo, dopo le parole: «di servizi» è inserita la seguente: «telefonici,».

2. Dopo l'articolo 263 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

*«Art. 263-bis (*Ordine di conservazione di dati*). — 1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero può ordinare, con decreto motivato, ai fornitori e agli operatori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, di conservare e proteggere, secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati da questi detenuti. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, può prevedere particolari modalità di custodia dei dati e l'eventuale indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni ovvero di terzi.*

2. Quando ricorrono ragioni di urgenza, prima dell'intervento del pubblico ministero, l'ordine di conservazione è emesso da ufficiali di polizia giudiziaria ed è comunicato per iscritto, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla notifica al destinatario, al pubblico ministero del luogo di esecuzione il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore. In caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono efficacia.».

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, e 6 del presente decreto, è autorizzata la spesa di euro 280.000 per l'anno 2025 e di euro 180.000 annui a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 13 giugno 2025, n. 91.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

CROSETTO, *Ministro della difesa*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

N O T E

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).


Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988:

«Art. 14 (Decreti legislativi) — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legi-



slativo” e con l’indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L’emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell’organizzazione dell’esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l’esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

— Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante: «Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2013:

«Art. 31. (Procedure per l’esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea). — 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all’oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall’amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.

3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d’informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattr’ore dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.

6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell’Unione europea di cui all’articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all’articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell’Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici.

7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all’articolo 41, comma 1.

8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell’articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all’articolo 41, comma 1.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.»

«Art. 32. (Principi e criteri direttivi generali di delega per l’attuazione del diritto dell’Unione europea). — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all’articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all’attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l’indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) gli atti di recepimento di direttive dell’Unione europea non possono prevedere l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell’articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l’osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell’ammenda fino a 150.000 euro e dell’arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell’ammenda alternativa all’arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l’interesse protetto; la pena dell’arresto congiunta a quella dell’ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell’arresto e dell’ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongano a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell’ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell’interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di



specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modifica non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;

f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;

i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.».

— Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 13 giugno 2025, n. 91 recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea - Legge di delegazione europea 2024», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 25 giugno 2025:

«Art. 19 (*Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali*). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro i termini indicati al comma 3 del presente articolo, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) individuare le autorità competenti e le procedure per l'emissione, la convalida e la trasmissione degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione o delle relative notifiche, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/1543;

b) ferme le disposizioni sulla direzione delle indagini preliminari da parte del pubblico ministero, coordinare le disposizioni nazionali alle previsioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1, lettera b), 3, lettera

b), e 5, del regolamento (UE) 2023/1543, al fine di consentire agli organi di polizia giudiziaria, nei casi di emergenza di cui all'articolo 3, punto 18), del medesimo regolamento, di emettere un ordine europeo di produzione, per i dati relativi agli abbonati, o un ordine europeo di conservazione;

c) prevedere che, nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1543, quando ne faccia richiesta un'autorità competente ai sensi del medesimo regolamento, il Ministero della giustizia proceda alla trasmissione amministrativa dei certificati di ordine europeo di produzione (EPOC) e dei certificati di ordine europeo di conservazione (EPOC-PR), degli ordinii europei di produzione e degli ordinii europei di conservazione, nonché agli ulteriori adempimenti di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento;

d) prevedere che, in ogni caso, a fini di coordinamento investigativo, copia dei certificati sia trasmessa al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, se si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, e al procuratore generale presso la corte di appello, se si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

e) individuare le autorità giudiziarie competenti per la ricezione di un ordine europeo di produzione e di un EPOC o di un ordine europeo di conservazione e di un EPOC-PR trasmessi dall'autorità di emissione ai fini della notifica o dell'esecuzione in conformità al regolamento (UE) 2023/1543;

f) disciplinare le modalità di informazione dell'interessato, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2023/1543, definendo altresì i casi in cui l'autorità di emissione può ritardare od omettere detta informazione;

g) prevedere sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate per la violazione delle disposizioni indicate all'articolo 15 del regolamento (UE) 2023/1543, conformemente ai criteri ivi indicati, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

h) individuare le procedure e, fuori dei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2023/1543, le autorità competenti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla lettera g) del presente comma, prevedendo un ricorso giurisdizionale effettivo, a tutela dei destinatari della sanzione;

i) individuare le autorità giudiziarie competenti e le procedure per l'esecuzione, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2023/1543, degli ordinii europei di produzione e degli ordinii europei di conservazione, per conto di un altro Stato membro;

j) individuare le autorità giudiziarie competenti e le procedure per il riesame delle obiezioni motivate dei destinatari degli ordinii europei di produzione, conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) 2023/1543;


m) prevedere, in conformità all'articolo 18 del regolamento (UE) 2023/1543, mezzi di impugnazione effettivi a tutela della persona, i cui dati sono stati richiesti tramite un ordine europeo di produzione;

n) provvedere, anche attraverso la previsione di regolamenti o atti amministrativi, all'adozione delle disposizioni necessarie a garantire il tempestivo e completo adempimento degli obblighi di cui al capo V del regolamento (UE) 2023/1543, in relazione al funzionamento e all'adattamento del sistema informatico nazionale e alla creazione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato, assicurando l'adozione di adeguate misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali;

o) prevedere la lingua o le lingue accettate per la notifica e la trasmissione di un EPOC, un EPOC-PR, un ordine europeo di produzione o un ordine europeo di conservazione, in caso di esecuzione, in conformità all'articolo 27 del regolamento (UE) 2023/1543;

p) prevedere che le autorità nazionali competenti trasmettano al Ministero della giustizia periodicamente, a fini statistici, i dati di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1543;

q) prevedere la competenza del Ministero della giustizia per la registrazione, l'elaborazione delle statistiche contenenti i dati di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1543 e per la trasmissione di esse alla Commissione europea, nonché per l'effettuazione delle notifiche di cui agli articoli 31, paragrafo 1, e 32, paragrafo 2, del medesimo regolamento;



r) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità del regolamento (UE) 2023/1543, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni con esso incompatibili.

3. Il Governo esercita la delega di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, eccezion fatta per l'individuazione delle autorità competenti indicate alle lettere a), e), i) e l) del comma 2 e per la previsione della lingua o delle lingue accettate ai sensi della lettera o) del medesimo comma 2, a cui provvede entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera n), è autorizzata la spesa di euro 2.145.412 per l'anno 2025 e di euro 225.840 annui a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, dall'attuazione delle restanti disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

— La direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali è pubblicato nella G.U.U.E. del 28 luglio 2023, n. L 191.

— Il regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023 relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prov elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali è pubblicato nella G.U.U.E. del 28 luglio 2023, n. L 191.

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Si riportano gli articoli 51 e 371-bis del codice di procedura penale:

«Art. 51 (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale Uffici del pubblico ministero - Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale). — 1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:

a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale;

b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione.

2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello. Nei casi di avocazione previsti dall'articolo 371-bis, sono esercitate dai magistrati della Direzione nazionale antimafia.

3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I.

3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 12, commi 1, 3 e 3-ter, e 12-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 517-quater, 600, 601, 602, 416-bis, 416-ter, 452-quaterdecies e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 86 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi 3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente.

3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies, 414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies, 615-ter, 615-quater, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quater.1, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies del codice penale, o per i delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e di cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.».

«Art. 371-bis (Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo) — 1. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e comma 3-quater e in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia e antiterrorismo. In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis dispone della direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impedisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi. In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-quater, si avvale altresì dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impedisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.

2. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, in particolare:

a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle procure distrettuali, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata e ai delitti di terrorismo, anche internazionale;

d);

e);


f) impedisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

g) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

h) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e comma 3-quater quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

1) perdurante e ingiustificata inerzia nella attività di indagine;

2) ingiustificata e grave violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini;



4-bis. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le funzioni di impulso di cui al comma 2 anche in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 615-ter, terzo comma, 635-ter e 635-quinquies del codice penale nonché, quando i fatti sono commessi in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 617-quater, 617-quinquies e 617-sexies del codice penale. Si applicano altresì le disposizioni dei commi 3 e 4 del presente articolo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì in relazione ai procedimenti per i reati di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater e 275-quinquies del codice penale e di cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».

— Si riporta l'articolo 118-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 recante: «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 05 agosto 1989:

«Art. 118-bis (*Coordinamento delle indagini*). — 1. Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2 lettera a) del codice, nonché per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies del codice penale, ne dà notizia al procuratore generale presso la corte di appello nonché all'Agenzia delle entrate ai fini dei necessari accertamenti. Se rileva trattarsi di indagini collegate, il procuratore generale ne dà segnalazione ai procuratori generali e ai procuratori della Repubblica del distretto interessati al coordinamento. Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies del codice penale e all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ne dà altresì notizia al Procuratore nazionale antimafia.

2. Quando, di loro iniziativa o a seguito della segnalazione prevista dal comma 1, più uffici del pubblico ministero procedono a indagini collegate, i procuratori della Repubblica ne danno notizia al procuratore generale del rispettivo distretto.

3. Quando il coordinamento, di cui ai commi precedenti, non è stato promosso o non risulta effettivo, il procuratore generale presso la corte di appello può riunire i procuratori della Repubblica che procedono a indagini collegate. Se i procuratori della Repubblica appartengono a distretti diversi, la riunione è promossa dai procuratori generali presso le corti di appello interessate, di intesa tra loro.».

Note all'art. 3:

— Per i riferimenti agli articoli 51 e 371-bis del codice di procedura penale si vedano le note all'articolo 2.

— Per i riferimenti all'articolo 118-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 si vedano le note all'articolo 2.

Note all'art. 6:

— Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti agli articoli 51 e 371-bis del codice di procedura penale si vedano le note all'articolo 2.

— Per i riferimenti all'articolo 118-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 si vedano le note all'articolo 2.

— Si riportano gli articoli 54, 54-bis e 54-ter del codice di procedura penale:

«Art. 54 (*Contrasti negativi tra pubblici ministeri*). — 1. Il pubblico ministero, se durante le indagini preliminari ritiene che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso cui egli esercita le funzioni, trasmette immediatamente gli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente.

2. Il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti, se ritiene che debba procedere l'ufficio che li ha trasmessi, informa il procuratore generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la corte di cassazione. Il procuratore generale, esaminati gli atti, determina quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati.

3. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione o della designazione indicate nei commi 1 e 2 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge.

3-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano in ogni altro caso di contrasto negativo fra pubblici ministeri.»

«Art. 54-bis (*Contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero*). — 1. Quando il pubblico ministero riceve notizia che presso un altro ufficio sono in corso indagini preliminari a carico della stessa persona e per il medesimo fatto in relazione al quale egli procede, informa senza ritardo il pubblico ministero di questo ufficio richiedendogli la trasmissione degli atti a norma dell'articolo 54 comma 1.

2. Il pubblico ministero che ha ricevuto la richiesta, ove non ritienga di aderire, informa il procuratore generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la Corte di cassazione. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, determina con decreto motivato, secondo le regole sulla competenza del giudice, quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati. All'ufficio del pubblico ministero designato sono immediatamente trasmessi gli atti da parte del diverso ufficio.

3. Il contrasto si intende risolto quando, prima della designazione prevista dal comma 2, uno degli uffici del pubblico ministero provvede alla trasmissione degli atti a norma dell'articolo 54 comma 1.

4. Gli atti di indagine preliminare compiuti dai diversi uffici del pubblico ministero sono comunque utilizzabili nei casi e nei modi previsti dalla legge.

5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano in ogni altro caso di contrasto positivo tra pubblici ministeri.»

«Art. 54-ter (*Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata*). — 1. Quando il contrasto previsto dagli articoli 54 e 54-bis, riguarda taluno dei reati indicati negli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, se la decisione spetta al procuratore generale presso la Corte di cassazione, questi provvede sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; se spetta al procuratore generale presso la corte di appello, questi informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo dei provvedimenti adottati.».

Note all'art. 7:

— Si riporta l'articolo 324 del codice di procedura penale:

«Art. 324 (*Procedimento di riesame*). — 1. La richiesta di riesame è presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro.

2. La richiesta è presentata con le forme previste dall'articolo 582. Se la richiesta è proposta dall'imputato non detenuto né internato, questi, ove non abbia già dichiarato o eletto domicilio, deve indicare il domicilio presso il quale intende ricevere l'avviso previsto dal comma 6; in mancanza, l'avviso è notificato mediante consegna al difensore. Se la richiesta è proposta da un'altra persona e questa abbia omesso di dichiarare il proprio domicilio, l'avviso è notificato mediante deposito in cancelleria.

3. La cancelleria dà immediato avviso all'autorità giudiziaria precedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame.

4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame, facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione.

5. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti.

6. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Almeno tre giorni prima, l'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria.

7. Si applicano le disposizioni dell'articolo 309, commi 9, 9-bis e 10. La revoca del provvedimento di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei casi indicati nell'articolo 240 comma 2 del codice penale.

8. Il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprietà, rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro.».



Note all'art. 9:

— Si riporta l'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.174 del 29 luglio 2003, come modificato dal presente decreto:

«Art. 132 (*Conservazione di dati di traffico per altre finalità*).

— 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ventiquattri mesi dalla data della comunicazione, per finalità di accertamento e repressione di reati, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione.

1.-bis. I dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati per trenta giorni.

2.

3. Entro il termine di conservazione imposto dalla legge, se susseguono sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e di reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi, ove rilevanti per l'accertamento dei fatti ovvero per le ricerche di un latitante, i dati sono acquisiti previa autorizzazione rilasciata dal giudice con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private.

3.-bis. Quando ricorrono ragioni di urgenza e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini ovvero alle ricerche di un latitante, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati con decreto motivato che è comunicato immediatamente, e comunque non oltre quarantotto ore, al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, nelle quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato.

3.-bis.1. *Il pubblico ministero può ordinare con decreto motivato ai fornitori e agli operatori di servizi telefonici, informatici o telematici, di conservare e proteggere, secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico telefonico e telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, nonché i dati relativi alle chiamate senza risposta. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, può prevedere particolari modalità di custodia dei dati e l'eventuale indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi telefonici, informatici o telematici ovvero di terzi.*

3.-bis.2. *Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis non si applicano all'acquisizione dei dati relativi agli abbonati. Per dati relativi agli abbonati si intendono i dati detenuti da un prestatore di servizi relativi all'abbonamento ai suoi servizi, riguardanti:*

a) *l'identità di un abbonato o di un cliente, come il nome, la data di nascita, l'indirizzo postale o geografico, i dati di fatturazione e pagamento, il numero di telefono o l'indirizzo e-mail forniti;*

b) *il tipo di servizio e la sua durata, compresi i dati tecnici e i dati che identificano le misure tecniche correlate o le interfacce usate dall'abbonato o dal cliente o a questo fornite al momento della registrazione o dell'attivazione iniziale e i dati connessi alla convalida dell'uso del servizio, ad esclusione di password o altri mezzi di autenticazione usati al posto di una password, forniti dall'utente o creati a sua richiesta.*

3.-bis.3. *All'acquisizione dei dati relativi agli abbonati provvede il pubblico ministero ovvero la polizia giudiziaria, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 348 del codice di procedura penale.*

3.-ter. Rispetto ai dati conservati per le finalità indicate al comma 1 i diritti di cui agli articoli da 12 a 22 del Regolamento possono essere esercitati con le modalità di cui all'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo.

3-quater. I dati acquisiti in violazione delle disposizioni dei commi 3 e 3-bis non possono essere utilizzati.

4.

4-bis.

4-ter. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili degli uffici centrali specialistici in materia informatica o telematica della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché gli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, possono ordinare, anche in relazione alle eventuali richieste avanzate da autorità investigative straniere, ai fornitori e agli operatori di servizi telefonici, informatici o telematici di conservare e proteggere, secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico telefonico e telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, nonché i dati relativi alle chiamate senza risposta, ai fini dello svolgimento delle investigazioni preventive previste dal citato articolo 226 delle norme di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, ovvero per finalità di accertamento e repressione di specifici reati. In tale ultimo caso, l'ordine di cui al primo periodo può essere emesso anche da ufficiali di polizia giudiziaria. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, può prevedere particolari modalità di custodia dei dati e l'eventuale indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi telefonici, informatici o telematici ovvero di terzi.

4-quater. Il fornitore o l'operatore di servizi telefonici, informatici o telematici cui è rivolto l'ordine previsto dal comma 4-ter deve ottemperarvi senza ritardo, fornendo immediatamente all'autorità richiedente l'assicurazione dell'adempimento. Il fornitore o l'operatore di servizi telefonici, informatici o telematici è tenuto a mantenere il segreto relativamente all'ordine ricevuto e alle attività conseguentemente svolte per il periodo indicato dall'autorità. In caso di violazione dell'obbligo si applicano, salvo che il fatto costituisca più grave reato, le disposizioni dell'articolo 326 del codice penale.

4-quintus. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4-ter sono comunicati per iscritto, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla notifica al destinatario, al pubblico ministero del luogo di esecuzione il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida. In caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono efficacia.

5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti dal Garante con provvedimento di carattere generale, volti a garantire che i dati conservati possiedano i medesimi requisiti di qualità, sicurezza e protezione dei dati in rete, nonché ad indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui al comma 1.

5-bis. È fatta salva la disciplina di cui all'articolo 24 della legge 20 novembre 2017, n. 167.».

Note all'art. 10:

— Per i riferimenti all'articolo 19 della legge 13 giugno 2025, n. 91 si vedano le note alle premesse.


26G00004**DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2025, n. 216.**

Attuazione della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;



Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 7;

Vista la direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali;

Visto il regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2025;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso in data 6 novembre 2025;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2025;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa e dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto attua la direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali, di seguito denominata «direttiva».

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto:

a) per «prestatore di servizi» si intende: la persona fisica o giuridica che fornisce una o più delle seguenti categorie di servizi, ad eccezione dei servizi finanziari di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio:

i) servizi di comunicazione elettronica quali definiti all'articolo 2, punto 4), della direttiva (UE) 2018/1972;

ii) servizi di nomi di dominio internet e di numerazione IP, quali l'assegnazione di indirizzi IP, i servizi di registri di nomi di dominio, di registrar di nomi di dominio e i servizi per la privacy o proxy connessi ai nomi di dominio;

iii) altri servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535, che:

a) consentono ai loro utenti di comunicare fra di loro; o

b) rendono possibile la conservazione o il trattamento di dati per conto degli utenti ai quali è fornito il servizio, quando la conservazione dei dati è una componente propria del servizio fornito all'utente;

c) per prestatore di servizi «che offre servizi nel territorio di uno Stato membro» si intende: il prestatore di servizi che consente alle persone fisiche o giuridiche in uno Stato membro di usufruire dei servizi elencati alla lettera a), e che ha un collegamento sostanziale, basato su specifici criteri di fatto, con il medesimo Stato membro; tale collegamento sostanziale si considera presente quando il prestatore di servizi è stabilito in tale Stato membro o, in mancanza di un tale stabilimento, qualora vi sia un numero considerevole di utenti in tale Stato membro o qualora le sue attività siano orientate verso tale Stato membro;

d) per prestatore di servizi «che offre servizi nell'Unione» si intende: il prestatore di servizi che consente alle persone fisiche o giuridiche in uno Stato membro di usufruire dei servizi elencati alla lettera a), e che ha un collegamento sostanziale, basato su specifici criteri di fatto, con il medesimo Stato membro; tale collegamento si considera presente quando il prestatore di servizi è stabilito in uno Stato membro o, in mancanza di un tale stabilimento, qualora vi sia un numero considerevole di utenti in uno o più Stati membri o qualora le sue attività siano orientate verso uno o più Stati membri;

e) per «stabilimento» si intende: un'entità che esercita effettivamente un'attività economica a tempo indeterminato con un'infrastruttura stabile a partire dalla quale è svolta l'attività di prestazione di servizi o è gestita l'attività;

f) per «stabilimento designato» si intende: uno stabilimento dotato di personalità giuridica designato per iscritto da un prestatore di servizi stabilito in uno Stato membro che partecipa a uno strumento giuridico di cui all'articolo 3, comma 1, ai fini della ricezione, dell'ottimizzazione e dell'esecuzione di decisioni e ordini emessi dalle autorità competenti degli Stati membri per acquisire prove nei procedimenti penali;

g) per «rappresentante legale» si intende: una persona fisica o giuridica nominata per iscritto da un prestatore di servizi non stabilito in uno Stato membro che partecipa



a uno strumento giuridico di cui all'articolo 3, comma 1, ai fini della ricezione, dell'ottemperanza e dell'esecuzione di decisioni e ordini emessi dalle autorità competenti degli Stati membri per acquisire prove nei procedimenti penali.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle decisioni e agli ordini emessi dalle autorità competenti di uno Stato membro dell'Unione europea ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche sulla base del regolamento (UE) 2023/1543, della direttiva 2014/41/UE e della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, firmata a Bruxelles il 29 maggio 2000. Il presente decreto si applica altresì alle decisioni e agli ordini ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche sulla base del diritto nazionale emessi dalle autorità italiane nei confronti di una persona fisica o giuridica che agisce in qualità di rappresentante legale o di stabilimento designato di un prestatore di servizi sul territorio dello Stato.

2. Ai fini della ricezione, dell'ottemperanza e dell'esecuzione delle decisioni e degli ordini di cui al comma 1, i prestatori di servizi che offrono servizi nell'Unione designano stabilimenti designati o nominano rappresentanti legali secondo le norme del presente decreto. La disposizione del primo periodo non si applica ai prestatori di servizi stabiliti in Italia che offrono servizi esclusivamente sul territorio nazionale.

3. Le autorità competenti indirizzano le decisioni e gli ordini emessi agli stabilimenti designati e ai rappresentanti legali di cui al primo periodo.

4. Restano ferme le disposizioni che consentono alle autorità italiane di acquisire prove elettroniche nei procedimenti penali direttamente presso i prestatori di servizi stabiliti sul territorio italiano.

Art. 4.

Obblighi dei prestatori di servizi

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, secondo periodo, i prestatori di servizi con personalità giuridica stabiliti in Italia hanno l'obbligo di designare uno o più stabilimenti designati in Italia, se vi offrono servizi, o in altro Stato membro in cui offrono servizi e che partecipa agli strumenti indicati nell'articolo 3, comma 1.

2. I prestatori di servizi con personalità giuridica non stabiliti nell'Unione che offrono servizi in Italia hanno l'obbligo di nominare uno o più rappresentanti legali in Italia o in altro Stato membro in cui offrono servizi e che partecipa agli strumenti indicati nell'articolo 3, comma 1.

3. I prestatori di servizi stabiliti in Stati membri che non partecipano agli strumenti indicati nell'articolo 3, comma 1, e che offrono servizi in Italia hanno l'obbligo di nominare uno o più rappresentanti legali in Italia o in altro Stato membro in cui offrono servizi e che partecipa a detti strumenti.

4. I prestatori di servizi che sono stabiliti o che offrono servizi in Italia hanno, in ogni caso, l'obbligo di attribuire agli stabilimenti designati e ai rappresentanti legali nominati, i poteri e le risorse necessari per ottemperare alle decisioni e agli ordini di cui all'articolo 3, comma 1, nonché per l'esperimento delle procedure di esecuzione ai sensi delle disposizioni vigenti.

5. Gli stabilimenti designati e i rappresentanti legali nominati ai sensi dei commi 1, 2 e 3 devono rispettivamente essere stabiliti o risiedere in uno Stato membro in cui i prestatori di servizi offrono i loro servizi nonché cooperare con le autorità competenti per l'esecuzione delle decisioni e degli ordini di cui all'articolo 3, comma 1, in conformità del quadro giuridico applicabile.

6. I prestatori di servizi adempiono agli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3:

a) entro il 18 agosto 2026, se alla data del 18 febbraio 2026 offrono servizi dell'Unione;

b) entro sei mesi dalla data in cui iniziano ad offrire servizi nell'Unione, se tale data è successiva al 18 febbraio 2026.

Art. 5.

Responsabilità solidale

1. Salvo che il fatto costituisca reato, i prestatori di servizi di cui all'articolo 4 e gli stabilimenti designati o i rappresentanti legali sono responsabili in solido della violazione degli obblighi loro imposti dalle disposizioni applicabili alla ricezione, ottemperanza ed esecuzione delle decisioni e degli ordini di cui all'articolo 3, comma 1, e non possono addurre a propria giustificazione la mancanza o l'inadeguatezza delle procedure interne.

Art. 6.

Notifiche e lingue

1. I prestatori di servizi stabiliti o che offrono servizi in Italia notificano per iscritto all'autorità centrale di cui all'articolo 8, ovvero a quella del diverso Stato membro in cui lo stabilimento designato è stabilito o il rappresentante legale risiede, i dati di contatto dello stabilimento o del rappresentante legale e ogni eventuale modifica degli stessi.

2. La notifica di cui al comma 1 indica altresì in quale o quali delle lingue ufficiali dell'Unione è possibile rivolgersi allo stabilimento designato o al rappresentante legale. Tra tali lingue figurano una o più delle lingue ufficiali secondo il diritto nazionale dello Stato membro in cui lo stabilimento designato è stabilito o il rappresentante legale risiede. Se lo stabilimento designato è stabilito o il rappresentante legale risiede in Italia, tra tali lingue figura in ogni caso la lingua italiana.

3. I prestatori di servizi che designano più stabilimenti designati o nominano più rappresentanti legali, specificano, nella notifica di cui al comma 1, il preciso ambito territoriale della designazione o della nomina e la lingua



ufficiale o le lingue ufficiali dell'Unione in cui è possibile rivolgersi agli stabilimenti designati o ai rappresentanti legali.

4. La notifica di cui al comma 1 è effettuata senza ritardo e comunque entro e non oltre trenta giorni decorrenti rispettivamente dalla designazione o dalla nomina ovvero dalla modifica dei dati notificati.

5. Le informazioni oggetto di notifica sono trasmesse dall'autorità centrale di cui all'articolo 8 al Ministero della giustizia ai fini della pubblicazione sul portale della rete giudiziaria europea in materia penale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva. Il Ministero della giustizia pubblica le informazioni anche in apposita sezione del proprio sito istituzionale e provvede all'aggiornamento periodico delle informazioni pubblicate.

Art. 7.

Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 500.000 a 1.500.000 euro per la violazione degli obblighi previsti dall'articolo 4, commi 1, 2 e 3;
- b) da 400.000 a 1.000.000 di euro per la violazione dell'articolo 4, comma 4;
- c) da 50.000 a 350.000 euro per la violazione dell'articolo 4, comma 5;
- d) da 250.000 a 800.000 euro per la violazione dell'articolo 6, comma 1;
- e) da 15.000 a 50.000 euro per la violazione dell'articolo 6, comma 2;
- f) da 150.000 a 500.000 euro per la violazione dell'articolo 6, comma 3.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 dall'autorità centrale di cui all'articolo 8.

3. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo a tutte le circostanze rilevanti, tra cui:

- a) la natura, la gravità e la durata della violazione;
- b) il carattere doloso o colposo della violazione;
- c) le precedenti violazioni commesse dall'autore della violazione;
- d) le condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie dell'autore della violazione;
- e) la cooperazione dell'autore della violazione con le autorità competenti;
- f) l'attività svolta dall'autore della violazione per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- g) la natura e le dimensioni del prestatore di servizi o dello stabilimento designato;
- h) il grado di colpa dell'autore della violazione, tenuto conto delle misure tecniche e organizzative adottate per conformarsi al presente decreto.

4. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al presente articolo, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'interno ai fini dell'integrazione delle risorse già destinate a legislazione vigente all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 8.

Autorità centrale

1. Ai fini del presente decreto è designata quale autorità centrale il Ministero dell'Interno.

2. L'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, riceve le notifiche di cui all'articolo 6, vigila sul rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 4 e 6, accerta e contesta le violazioni e applica le relative sanzioni ai sensi dell'articolo 7.

3. L'autorità centrale nell'esercizio delle funzioni di vigilanza stabilite dalla legge verifica il rispetto delle disposizioni del presente decreto e, fermo l'esercizio delle predette funzioni, può definire con proprio regolamento ulteriori norme utili all'attuazione delle stesse.

4. L'autorità centrale può acquisire dal Ministero delle Imprese e del made in Italy e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo modalità definite d'intesa, le informazioni necessarie all'esercizio della vigilanza e dei poteri sanzionatori.

5. L'autorità centrale si coordina e coopera con le autorità centrali degli altri Stati membri e, se necessario, con la Commissione, fornendo tutte le informazioni pertinenti e presta l'assistenza funzionale ad assicurare le finalità della direttiva e l'applicazione del presente decreto.

Art. 9.

Comunicazioni alla Commissione


1. Il Ministero della giustizia informa la Commissione della nomina dell'autorità centrale di cui all'articolo 8 e comunica il testo del presente decreto entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore.

2. Il Ministero della giustizia provvede alla raccolta e alla trasmissione alla Commissione delle informazioni richieste ai fini della predisposizione della relazione di valutazione di cui all'articolo 8 della direttiva.

Art. 10.

Clausola di invarianza finanziaria

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2025

MATTARELLA

MELONI, Presidente del Consiglio dei ministri

FOTI, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione

NORDIO, Ministro della giustizia

PIANTEDOSI, Ministro dell'interno

TAJANI, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

CROSETTO, Ministro della difesa

GIORGETTI, Ministro dell'economia e delle finanze

URSO, Ministro delle imprese e del made in Italy

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988:

«Art. 14 (*Decreti legislativi*). — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.»

— Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2013:

«Art. 31 (*Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea*). — 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.

3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorso quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattr'ore mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.



6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici.

7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmessione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.».

«Art. 32 (*Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea*). — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativa con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegazione;

c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni

amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modifica non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;

f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;

i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.».

— Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 13 giugno 2025, n. 91 recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea - Legge di delegazione europea 2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2025:

«Art. 7 (*Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali*). — 1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate per la violazione delle disposizioni indicate nell'articolo 5 della direttiva (UE) 2023/1544, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

b) individuare una o più autorità centrali, ai fini e per gli effetti dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2023/1544;

c) prevedere la competenza del Ministero della giustizia per la comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2023/1544;

d) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità della direttiva (UE) 2023/1544, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni con essa incompatibili.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti



derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

— La direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali è pubblicato nella G.U.U.E. del 28 luglio 2023, n. L 191.

— Il regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023 relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prov elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali è pubblicato nella G.U.U.E. del 28 luglio 2023, n. L 191.

— La legge 24 novembre 1981, n. 689 recante: «Modifiche al sistema penale» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 30 novembre 1981.

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

— La direttiva n. 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, è pubblicata nella G.U.U.E. 27 dicembre 2006, n. L 376.

— La direttiva n. 2018/1972/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione), è pubblicata nella G.U.U.E. 17 dicembre 2018, n. L 321.

— La direttiva n. 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione), è pubblicata nella G.U.U.E. 17 settembre 2015, n. L 241.

Note all'art. 3:

— Per i riferimenti al regolamento n. 2023/1543/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023 si vedano le note alle premesse.

— La direttiva n. 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale, è pubblicata nella G.U.U.E. 1° maggio 2014, n. L 130.

Note all'art. 7:

— Per i riferimenti alla legge 24 novembre 1981, n. 689, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Si riporta l'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 recante: «Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale», pubblicato nella G.U. 27 luglio 2005, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155:

«Art. 7-bis (*Sicurezza telematica*). — 1. Ferme restando le competenze dei Servizi informativi e di sicurezza, di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione assicura i servizi di protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale individuate con decreto del Ministero dell'interno, operando mediante collegamenti telematici definiti con apposite convenzioni con i responsabili delle strutture interessate.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e per la prevenzione e repressione delle attività terroristiche o di agevolazione del terrorismo condotte con i mezzi informatici, gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti all'organo di cui al comma 1 possono svolgere le attività di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e quelle di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, anche a richiesta o in collaborazione con gli organi di polizia giudiziaria ivi indicati.».

26G00005

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 7 gennaio 2026.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Olio di Roma» registrata come indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/1261 della Commissione del 26 luglio 2021.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d*;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025 registrata dalla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025 al n. 193;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;



Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, registrata dall'U.C.B. il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Considerato che l'art. 21, comma 17 della legge n. 196/2009 e successive modificazioni ed integrazioni autorizza l'avvio della gestione finanziaria, nelle more dell'approvazione delle rispettive direttive sull'azione amministrativa di I e II livello, nei limiti delle assegnazioni di cui alle direttive dell'anno precedente;

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento e del Consiglio del 11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto in particolare l'art. 24, comma 5 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento e del Consiglio, che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 27/2025 della Commissione del 30 ottobre 2024 che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/1261 della Commissione del 26 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 277 del 2 agosto 2021, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette l'indicazione geografica protetta «Olio di Roma»;

Vista l'istanza inoltrata dal Consorzio di tutela Olio di Roma, con la quale è stata richiesta la modifica temporanea del disciplinare della IGP «Olio di Roma» ed in particolare la parte dell'art. 2 relativamente all'acidità massima totale;

Visto la determinazione della Regione Lazio del 22 novembre 2025, n. G17634, che ha ufficialmente riconosciuto la necessità per l'annata 2025-2026 di innalzare Acidità (espressa in acido oleico): =< 0,45%;

Visto i dati analitici dei campioni di olio che mettono in evidenza valori dell'acidità del prodotto mediamente più elevata delle precedenti stagioni, a causa della situazione climatica del periodo luglio-settembre che ha generato condizioni favorevoli per lo sviluppo della *Bactrocera oleae* (Mosca dell'olivo);

Considerato il carattere eccezionale dell'attacco parassitario registrato nel corso della campagna olivicola 2025, tale da determinare il mancato rispetto del requisito di acidità;

Considerato che il disciplinare di produzione all'art. 2 prevede: Acidità (espressa in acido oleico): =< 0,4%;

Considerato che le modifiche apportate non influiscono sulle caratteristiche essenziali del prodotto;

Ritenuto che sussistano i presupposti per ritenere ammissibile la domanda di modifica temporanea del disciplinare della IGP «Olio di Roma»;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della IGP «Olio di Roma» ai sensi del citato art. 24, par. 5 del regolamento (UE) n. 2024/1143 e ai sensi l'art. 7 del regolamento delegato (UE) n. 27/2025, recante «Modifiche temporanee di un disciplinare di un'indicazione geografica», ed alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Olio di Roma» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 196 del 17 agosto 2021 è modificato all'art. 2 nella parte relativa all'acidità come di seguito riportato:

Art. 2


dove è scritto:

Caratteristiche chimico-fisiche:

Acidità (espressa in acido oleico): =< 0,4%
leggasi:

Caratteristiche chimico-fisiche:

Acidità (espressa in acido oleico): =< 0,45%.



Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano per l'annata olivicola 2025/2026.

Il presente decreto, recante la modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Olio di Roma», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà in vigore dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 7 gennaio 2026

Il dirigente: GASPARRI

26A00049

DECRETO 7 gennaio 2026.

Revoca dell'incarico attribuito al Consorzio tutela Barbera d'Asti e Vini del Monferrato a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOCG «Nizza».

**IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE**

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni

dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d*);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata dalla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195, in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025, al n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324;



Considerato che l'art. 21, comma 17, della legge n. 196/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, autorizza l'avvio della gestione finanziaria, nelle more dell'approvazione delle rispettive direttive sull'azione amministrativa di I e II livello, nei limiti delle assegnazioni di cui alle direttive dell'anno precedente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della direzione;

Considerato che l'art. 21, comma 17, della legge n. 196/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, autorizza l'avvio della gestione finanziaria, nelle more dell'approvazione delle rispettive direttive sull'azione amministrativa di I e II livello, nei limiti delle assegnazioni di cui alle direttive dell'anno precedente;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino ed in particolare l'art. 41 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visti in particolare gli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale 18 luglio 2018, che disciplinano il requisito della rappresentanza all'interno del consorzio per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite, ai sensi dell'art. 41, commi 1 e 4 della legge n. 238 del 2016;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 2012, n. 584 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 247 del 22 ottobre 2012, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio tutela Barbera d'Asti e

Vini del Monferrato ed attribuito per un triennio al citato consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOCG «Barbera d'Asti», «Ruchè di Castagnole Monferrato», «Nizza» e «Terre Alfieri» e sulle DOC «Albugnano», «Cortese dell'Alto Monferrato», «Dolcetto d'Asti», «Freisa d'Asti», «Grignolino d'Asti», «Loazzolo», «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco», «Monferrato» e «Piemonte»;

Visto in particolare l'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 8 ottobre 2012, n. 584 e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede che l'incarico attribuito con il citato decreto al Consorzio tutela Barbera d'Asti e Vini del Monferrato possa «essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018»;

Vista la nota prot. n. 656746 del 4 dicembre 2025, con la quale il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a seguito di comunicazioni pervenute di dimissioni dei soci dal Consorzio tutela Barbera d'Asti e Vini del Monferrato, esclusivamente per la DOCG «Nizza», ha avviato una verifica sui requisiti dei dati relativi alla rappresentatività all'interno del predetto Consorzio, per la sola denominazione citata, richiedendo all'organismo di controllo autorizzato a svolgere l'attività di controllo, Valoritalia S.r.l., la trasmissione dei dati;

Considerato che il Consorzio tutela Barbera d'Asti e Vini del Monferrato non ha dimostrato, per gli anni 2023 e 2024, la rappresentatività di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge n. 238/2016 per la DOCG «Nizza». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo citato, con la nota prot. n. CAS-2440974-NOK8L2/2025 del 18 dicembre 2025 (prot. Masaf n. 683236/2024);

Ritenuto pertanto, necessario procedere alla revoca dell'incarico conferito al Consorzio tutela Barbera d'Asti e Vini del Monferrato, ai sensi dell'art. 41, commi 1 e 4, della legge n. 238/2016 per la sola DOCG «Nizza»;

Decreta:

Articolo Unico

1. È revocato l'incarico attribuito con il decreto ministeriale 8 ottobre 2012, n. 584 e successive modificazioni ed integrazioni, al Consorzio tutela Barbera d'Asti e Vini del Monferrato, con sede legale in Castiglione d'Asti (AT), Piazza Vittorio Emanuele II, n. 10, a svolgere le funzioni previste dai commi 1 e 4 dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOCG «Nizza».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 7 gennaio 2026

Il dirigente: GASPARRI

26A00050



DECRETO 7 gennaio 2026.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela IGP Carota Novella di Ispica a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Carota Novella di Ispica».

**IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE**

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Viste, inoltre, le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle caratteristiche tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Se-

rie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;

Visto il decreto 14 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 251 del 25 ottobre 2013 - recante «Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG»;

Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;

Visto il regolamento (UE) n. 1214 della Commissione del 17 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 335 del 18 dicembre 2010, con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Carota Novella di Ispica»;



Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 29 del 4 febbraio 2013, successivamente confermato, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela IGP Carota Novella di Ispica il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53, comma 15 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Carota Novella di Ispica»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera b) del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento;

Considerato in particolare che la verifica predetta è stata eseguita sulla base delle informazioni forniti dal consorzio a mezzo pec il 27 ottobre 2025 (prot. Masaf n. 577066/2025) e della attestazione rilasciata dall'organismo di controllo - Suolo e Salute s.r.l. - con nota prot. n. 742 del 2 settembre 2025 (prot. Masaf n. 414465/2025), autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Carota Novella di Ispica»;

Considerati i chiarimenti forniti in merito alla compagine sociale dal consorzio con nota del 12 dicembre 2025 (prot. Masaf n. 670886/2025) e dal citato organismo di controllo con nota prot. n. 1272 del 15 dicembre 2025 (prot. Masaf n. 676868/2025), a seguito della richiesta avanzata dal Ministero con nota prot. n. 656805 del 4 dicembre 2025;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata dalla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 al n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324;

Considerato che l'art. 21, comma 17, della legge n. 196/2009 e successive modificazioni ed integrazioni autorizza l'avvio della gestione finanziaria, nelle more dell'approvazione delle rispettive direttive sull'azione amministrativa di I e II livello, nei limiti delle assegnazioni di cui alle direttive dell'anno precedente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela IGP Carota Novella di Ispica a svolgere le funzioni indicate all'art. 53, com-



ma 15, della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Carota Novella di Ispica»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 15 gennaio 2013, al Consorzio di tutela IGP Carota Novella di Ispica, con sede legale in Ispica (RG), via Benedetto Spadaro n. 97, a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Carota Novella di Ispica».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 15 gennaio 2013 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 7 gennaio 2026

Il dirigente: GASPARRI

26A00051

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 16 dicembre 2025.

Istituzione dell'Osservatorio nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Visto l'art. 9, comma 3, della Costituzione della Repubblica italiana, che prevede la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni

e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 e 14 novembre 2022, con i quali l'on. Gilberto Pichetto Fratin è stato nominato, rispettivamente, Ministro della transizione ecologica e Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l'art. 4, che ha ridenominato il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;


Visto il decreto direttoriale 16 giugno 2015, n. 86, di approvazione del documento «Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici» (SNAC);

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 dicembre 2023, n. 434, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2024, con cui è stato approvato il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC);

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 12 gennaio 2024, n. 17, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

Considerato che il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici prevede l'istituzione dell'Osservatorio nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici (di seguito anche osservatorio) composto da un comitato di indirizzo e coordinamento, da una segreteria tecnico-amministrativa e da un *forum* consultivo-divulgativo;

Acquisite, a cura della direzione generale competente, le designazioni di spettanza del Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. n. 206027 del 4 novembre 2025, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con nota prot. n. 162178 del 4 settembre 2025, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota prot. n. 20181 del 1° agosto 2025, del Ministero delle imprese e del made in Italy con nota prot. n. 142813 del 29 luglio 2025, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota prot. n. 144144 del 30 luglio 2025, del Ministero dell'università e della ricerca con nota prot. n. 187116 del 10 ottobre 2025, del Ministero per la protezione civile e le politiche del mare con nota prot. n. 161302 del 3 settembre 2025, del Ministero della cultura con nota prot. n. 181769 del 3 ottobre 2025, del Ministero della salute con nota prot. n. 29980 del 19 novembre 2025, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri con nota prot. n. 21586 del 25 agosto 2025, dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia (ItaliaMeteo) con nota prot. n. 162697 del 4 settembre 2025, della Conferenza delle regioni e delle province autonome con nota prot. n. 185591 dell'8 ottobre 2025, dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) con nota prot. n. 142406 del 28 luglio 2025;



Viste le dichiarazioni rese dagli interessati in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione dell'Osservatorio nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici

1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'Osservatorio nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici.

2. L'osservatorio svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento stabilite dal PNACC, oltre che di analisi e confronto, per la pianificazione e l'attuazione delle azioni di adattamento, ferme restando eventuali ulteriori disposizioni stabilite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'attuazione del PNACC.

3. In particolare, in base alle indicazioni del PNACC, l'osservatorio svolge i seguenti compiti:

cura l'aggiornamento periodico del PNACC;

aggiorna nel tempo le azioni di adattamento individuate dal PNACC e le relative priorità di intervento;

individua le specifiche fonti di finanziamento per l'attuazione delle azioni individuate dal PNACC fornendo indirizzi per il loro utilizzo e proposte di coordinamento e integrazione tra strumenti di pianificazione e programmazione nazionali e regionali;

cura le attività di monitoraggio, *reporting* e valutazione del PNACC finalizzate altresì a garantire il rispetto degli obblighi derivanti da impegni internazionali e dall'appartenenza all'Unione europea;

valuta la coerenza con le previsioni del PNACC di eventuali proposte presentate dalle regioni, dagli enti locali o altri enti pubblici.

4. In relazione alle misure e azioni del PNACC, con riferimento alle azioni di sistema, l'osservatorio cura, altresì, le seguenti attività ad esso attribuite:

individuazione delle modalità, degli strumenti e dei soggetti competenti per l'introduzione di principi, misure e azioni di adattamento ai cambiamenti climatici nei piani e programmi nazionali, regionali e locali (azione di sistema n. 2 del PNACC);

definizione di modalità e strumenti settoriali e intersettoriali di attuazione delle misure del PNACC ai diversi livelli di Governo (azione di sistema n. 3 del PNACC). Tale azione comprende la definizione delle possibili fonti di finanziamento, oltre che l'individuazione dei potenziali ostacoli all'adattamento di carattere normativo, regolamentare e procedurale.

5. L'osservatorio si compone come segue:

comitato (organo collegiale con funzioni di indirizzo e coordinamento);

segreteria (struttura di supporto tecnico e amministrativo);

forum (organo consultivo-divulgativo).

6. Le attività dell'osservatorio sono divulgate attraverso la Piattaforma nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici.

Art. 2.

Comitato

1. Il comitato è l'organo collegiale composto da sedici membri avente funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dell'osservatorio.

2. Il Presidente del comitato assicura il corretto svolgimento delle sue attività, assumendo gli opportuni atti di impulso finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PNACC.

Art. 3.

Composizione del comitato

1. Il comitato è composto dai seguenti membri designati dalle rispettive amministrazioni:

Capo del Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con funzione di Presidente;

direttore generale della Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle acque (USSA) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche con funzione di vicario del Presidente;

dott. Marco Maria Carlo Coviello, designato dal Ministero dell'economia e delle finanze;

dott. Mauro Serra Bellini, designato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

dott. Arduino D'Anna, designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

dott. Roberto Tatò, designato dal Ministero delle imprese e del made in Italy;

dott.ssa Lidia Ricci, designata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

dott. Francesco Ciardiello, designato dal Ministero dell'università e della ricerca;

cons. Luigi Ferrara, designato dal Ministero per la protezione civile e le politiche del mare;

dott. Massimo Castaldi, designato dal Ministero della cultura;

dott. Carlo Monti, designato dal Ministero della salute;


ing. Filippo Cadamuro, designato dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

dott.ssa Renata Pelosini, designato dall'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia (ItaliaMeteo);

ing. Giovanni Satta, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

ing. Gian Luca Sebastiano Gurrieri, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

dott. Antonio Ragonesi, designato dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).



2. Alle riunioni e ai lavori del comitato partecipa l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA, con un proprio rappresentante.

3. Alle riunioni del comitato possono partecipare anche i rappresentanti di Ministeri o di enti, comprese le autorità di bacino distrettuali, convocati dal comitato per competenza nelle materie oggetto delle tematiche poste all'ordine del giorno.

4. La segreteria dell'osservatorio di cui all'art. 5 del presente decreto partecipa, di norma, alle riunioni del comitato.

Art. 4.

Durata del comitato

1. La durata del mandato dei membri del comitato è di sei anni decorrenti dalla data di insediamento, al termine dei quali la composizione è aggiornata con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. Le designazioni di sostituzione che si rendessero necessarie durante il sessennio di cui al primo comma sono effettuate con apposita comunicazione al Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS), che provvede alla relativa nomina con proprio atto.

Art. 5.

Funzionamento del comitato

1. Il comitato, nella prima seduta convocata dal Presidente, si insedia e, con decisione assunta a maggioranza semplice dei suoi membri presenti, approva il proprio regolamento di organizzazione e funzionamento.

2. Successivamente al suo insediamento, il comitato costituisce specifici gruppi di lavoro e ne individua i componenti e i coordinatori. Il comitato vigila e supporta il corretto svolgimento delle attività dei gruppi di lavoro. Eventuali atti necessari sono adottati dal Presidente del comitato.

3. Il comitato si riunisce almeno una volta all'anno, nell'ultimo trimestre di ogni anno. Tale incontro rappresenta la riunione annuale di coordinamento finalizzata ad effettuare un'analisi dell'attività svolta e a programmare l'attività dell'anno successivo. Specifiche riunioni di carattere generale o tematico potranno svolgersi in qualunque momento in base alle necessità.

4. I partecipanti alle riunioni del comitato sono tenuti ad osservare le vigenti norme in materia di riservatezza.

5. Ad ogni riunione del comitato viene redatto il verbale di seduta.

Art. 6.

Segreteria

1. La segreteria è la struttura di supporto tecnico-amministrativo dell'osservatorio.

2. Svolge in particolare le seguenti funzioni:

coadiuva il Presidente e predisponde gli atti necessari al corretto svolgimento delle funzioni del comitato;

garantisce il supporto al comitato per l'individuazione e l'acquisizione dei contributi conoscitivi di natura tecnico-scientifica destinati all'aggiornamento del PNACC e quelli eventualmente necessari allo svolgimento delle altre attività di competenza;

analizza e veicola al comitato le informazioni necessarie alla pianificazione, all'attuazione e al monitoraggio delle azioni del PNACC.

3. La segreteria promuove ricerche, analisi e riconoscimenti per lo svolgimento delle attività del comitato e provvede, altresì, alle attività di comunicazione e informazione istituzionale del comitato.

4. Le attività della segreteria sono assicurate dagli uffici della Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle acque (USSA) con il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA.

5. La segreteria, per lo svolgimento dei propri compiti, può avvalersi di ulteriori soggetti tecnici anche attraverso la stipula di accordi e convenzioni.

6. Ai lavori della segreteria, su proposta del comitato, possono partecipare anche altri soggetti pubblici.

Art. 7.

Forum

1. Il *forum* è l'organo consultivo-divulgativo dell'osservatorio.

2. Il regolamento di organizzazione e funzionamento del *forum* è approvato dal comitato.

3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica emana un apposito avviso sul proprio sito istituzionale per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse alla partecipazione al *forum*.

4. La composizione del *forum* è successivamente formalizzata con apposito atto del comitato.

5. La partecipazione al *forum* è aperta ai portatori di interessi di rilievo per l'adattamento quali, in via prioritaria, associazioni di categoria, associazioni ambientali riconosciute, associazioni e fondazioni della società civile, organizzazioni non governative, rappresentanze sindacali, università, centri o istituti di ricerca, società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico, aziende pubbliche, reti, federazioni e partenariati di enti pubblici e di aree naturali protette, ordini e organizzazioni professionali, istituti bancari e assicurativi.

6. Il *forum* garantisce il coinvolgimento dei portatori di interessi e della società civile nell'implementazione delle politiche pubbliche sull'adattamento ai cambiamenti climatici e nell'attuazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. Promuove, altresì, la tutela dei diritti e degli interessi coinvolti e favorisce l'accesso alle informazioni, la partecipazione ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia. Il *forum* svolge, in particolare, i seguenti compiti:

favorisce il confronto tra tutti i soggetti della pubblica amministrazione, a tutti i livelli, e altri soggetti che a vario titolo si occupano di adattamento;



informa la società civile e i portatori di interessi, agevolando e sollecitando la partecipazione attiva e la restituzione di contributi da utilizzare nei lavori del comitato;

fornisce indicazioni operative per l'attuazione del PNACC;

restituisce al comitato il contributo dei partecipanti ai fini del monitoraggio dell'attuazione del PNACC;

contribuisce a disseminare i risultati delle attività dell'osservatorio;

favorisce lo scambio di informazioni tra gli organi deputati alla programmazione in materia di adattamento.

7. Il *forum* presenta gli esiti dei propri lavori nell'ambito di una conferenza nazionale annuale aperta anche ad altri soggetti che non partecipano ad esso.

8. Ai sensi del PNACC, il *forum* è articolato per gruppi tematici la cui funzione di raccordo è garantita dai rispettivi coordinatori, i quali hanno il compito di relazionare periodicamente al comitato sull'andamento dei lavori del *forum*.

9. Nell'ultimo trimestre di ogni anno, il *forum* invia al Presidente del comitato un resoconto delle attività svolte.

10. Il comitato dell'osservatorio vigila sul corretto svolgimento delle attività del *forum*. Eventuali atti necessari sono adottati dal Presidente del comitato.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. La partecipazione, a qualsiasi titolo, all'Osservatorio nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici non dà diritto a compensi o altri emolumenti comunque denominati.

2. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 16 dicembre 2025

Il Ministro: PICHETTO FRATIN

26A00048

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 gennaio 2026.

Accertamento dell'ammontare del capitale nominale rimasto in essere a seguito dell'espletamento dell'operazione di riacquisto mediante asta competitiva di titoli di Stato del 3 dicembre 2025.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 2024, n. 1152625, recante «Direttive per l'attuazione di operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398»;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2025, n. 54121 con il quale è stata disposta un'operazione di riacquisto mediante asta competitiva di titoli di Stato per il 3 dicembre 2025 con regolamento 5 dicembre 2025;

Vista la comunicazione prot. n. 55336 del 10 dicembre 2025, con la quale è stato comunicato che sui B.T.P. 4,50% 1° settembre 2010 - 1° marzo 2026, (IT0004644735), nominali euro 40.000.000,00, sono stati regolati in ritardo rispetto alla data prefissata (5 dicembre 2025) e cioè il primo giorno utile successivo (9 dicembre 2025);

Visto in particolare l'art. 6 del predetto decreto 24 dicembre 2024, che dispone l'accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico;



Decreta:

Art. 1.

È stata effettuata il 3 dicembre 2025 l'operazione di riacquisto mediante asta competitiva dei seguenti titoli di Stato:

BTP 3,20% 28 gennaio 2026 cod. IT0005584302 per nominali euro 1.115.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 100,120;

BTP 4,50% 1° marzo 2026 cod. IT0004644735 per nominali euro 1.020.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 100,577;

BTP 3,80% 15 aprile 2026 cod. IT0005538597 per nominali euro 1.112.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 100,585;

CCTeu 15 aprile 2026 cod. IT0005428617 per nominali euro 754.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 100,222;

BTP Italia 0,55% 21 maggio 2026 cod. IT0005332835 per nominali euro 720.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 99,549;

BTP 3,10% 28 agosto 2026 cod. IT0005607269 per nominali euro 1.015.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 100,681;

BTP 3,85% 15 settembre 2026 cod. IT0005556011 per nominali euro 1.264.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 101,305.

Art. 2.

La consistenza dei citati prestiti, a seguito dell'operazione di riacquisto effettuata il 3 dicembre 2025, è la seguente:

	Importo nominale in circolazione
BTP 3,20% 27.02.2024/28.01.2026	(IT0005584302) 13.518.000.000,00
BTP 4,50% 01.09.2010/01.03.2026	(IT0004644735) 20.202.898.000,00
BTP 3,80% 16.03.2023/15.04.2026	(IT0005538597) 11.211.893.000,00
CCTeu 15.10.2020/15.04.2026	(IT0005428617) 12.729.930.000,00
BTP Italia 0,55% 21.05.2018/21.05.2026	(IT0005332835) 6.449.235.000,00
BTP 3,10% 29.07.2024/28.08.2026	(IT0005607269) 13.241.167.000,00
BTP 3,85% 17.07.2023/15.09.2026	(IT0005556011) 15.509.000.000,00

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A00087

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 dicembre 2025.

Assegnazione delle risorse stanziate per l'anno 2025 sul fondo destinato agli enti interessati del finanziamento della Croce rossa italiana.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, in materia di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (CRI), a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

Visto l'art. 8-bis, del citato decreto legislativo n. 178/2012, introdotto dall'art. 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;



Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2024, di ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, che ha previsto al capitolo 3454 della tabella 15 dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute, la somma di euro 103.811.000,00 «Fondo destinato al finanziamento della Croce rossa italiana»;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 ottobre 2025, registrato presso la Corte dei conti in data 28 ottobre 2025 al n. 1509, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre, che ha ripartito le risorse tra gli enti interessati del finanziamento della Croce rossa italiana per l'anno 2025;

Visto che, con il succitato decreto del Ministro della salute 8 ottobre 2025, si è provveduto ad accantonare la somma pari ad euro 8.196.741,66, per eventuali successive, necessarie assegnazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025 - 2027» che all'art. 1, comma 870, dispone: «ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'allegato IV annesso alla presente legge sono ridotte, per gli anni 2025 e 2026 e a decorrere dall'anno 2027, degli importi ivi indicati. Le predette riduzioni possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall'art. 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 novembre 2025 che ha disposto delle variazioni in termini di competenza e di cassa, tra le quali la somma in aumento a favore del Ministero della salute di euro 5.463.736,00 sul cap. 3454 - Fondo destinato al finanziamento della Croce rossa Italia (4.1.3), per l'anno finanziario 2025;

Tenuto conto di detta ulteriore disponibilità di competenza e di cassa per euro 5.463.736,00 sul citato capitolo;

Ritenuto di provvedere all'ulteriore accantonamento della suddetta somma disponibile sul cap. 3454, p.g.1, pari a euro 5.463.736,00 per le finalità di cui al predetto decreto legislativo n. 178/2012, per eventuali successive, necessarie assegnazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. È accantonata la somma di 5.463.736,00 euro, per le finalità di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, per eventuali successive e necessarie assegnazioni.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2025

Il Ministro: SCHILLACI

26A00088

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 2 gennaio 2026.

Scioglimento della «Società cooperativa edilizia Airone», in Valmontone e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024 al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024 al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;



Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025 al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Tenuto conto degli accertamenti svolti dallo scrivente ufficio, dai quali è emerso, a carico della società cooperativa «Società cooperativa edilizia Airone» con sede legale in via Casilina n. 52 - 00038 Valmontone (RM) - C.F. 05386080583, il sussistere del presupposto, di cui all'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile, dell'omesso deposito del bilancio di esercizio da oltre cinque anni consecutivi;

Accertata mediante apposita indagine massiva svolta in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, la presenza di valori patrimoniali immobiliari in capo alla «Società cooperativa edilizia Airone»;

Ravvisata la necessità di provvedere, nel caso di specie, alla contestuale nomina di un commissario liquidatore soprattutto in ragione dell'esigenza di garantire il buon esito della liquidazione dei cespiti di natura immobiliare di cui è risulta intestataria la già menzionata società cooperativa;

Considerato che il nominativo del professionista dott. Lodovico Pucci, cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, è stato individuato ai sensi dell'art. 9, legge n. 400/1975, a norma del decreto direttoriale 28 marzo 2025 e tenuto conto della terna segnalata dalla AGCI, as-

sociazione di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo cui aderisce la cooperativa *de quo* e dei criteri di rotazione degli incarichi e di territorialità;

Preso atto del riscontro fornito dal dott. Lodovico Pucci (giusta comunicazione PEC in data 23 dicembre 2025, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Società cooperativa edilizia Airone» con sede legale in via Casilina n. 52 - 00038 Valmontone (RM) - C.F. 05386080583, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile.

Art. 2.

È nominato commissario liquidatore della presente procedura, tenuto conto degli specifici requisiti professionali posseduti e risultanti dal relativo *curriculum vitae*, il dott. Lodovico Pucci, nato a Roma (RM) il 30 novembre 1994, codice fiscale PCCLVC94S30H501Q, domiciliato in via Francesco Berni n. 5 - 00185 Roma (RM).

Art. 3.

Al già menzionato commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 gennaio 2026

Il direttore generale: DONATO

26A00074

DECRETO 2 gennaio 2026.

Scioglimento della «Edera società cooperativa», in Salerno e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile;



Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni, (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti

interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Tenuto conto degli accertamenti svolti dallo scrivente ufficio dai quali è emerso, a carico della società cooperativa «Edera società cooperativa», con sede legale in via Eugenio Caterina, 41 - 84131 Salerno (SA) - codice fiscale 01723800650, il sussistere del presupposto, di cui all'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile, dell'omesso deposito del bilancio di esercizio da oltre cinque anni consecutivi;

Accertata, mediante apposita indagine massiva svolta in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, la presenza di valori patrimoniali immobiliari in capo alla «Edera società cooperativa»;

Ravvisata la necessità di provvedere, nel caso di specie, alla contestuale nomina di un commissario liquidatore soprattutto in ragione dell'esigenza di garantire il buon esito della liquidazione dei cespiti di natura immobiliare di cui è risultata intestataria la già menzionata società cooperativa;

Considerato che il nominativo del professionista dott. Vincenzo Russo, cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, è stato individuato, ai sensi dell'art. 9, legge n. 400/1975, a norma del decreto direttoriale 28 marzo 2025, tenuto conto della terna segnalata dalla AGCI, associazione di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo cui aderisce la cooperativa *de quo* e del criterio di rotazione degli incarichi;

Preso atto del riscontro fornito dal dott. Vincenzo Russo (giusta comunicazione PEC in data 18 dicembre 2025, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Edera società cooperativa», con sede legale in via Eugenio Caterina, 41 - 84131 Salerno (SA) - codice fiscale 01723800650, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile.



Art. 2.

È nominato, tenuto conto degli specifici requisiti professionali posseduti e risultanti dal relativo *curriculum vitae*, commissario liquidatore della presente procedura il dott. Vincenzo Russo, nato a Napoli (NA) il 12 ottobre 1967, codice fiscale RSS VCN 67R12 F839F, domiciliato in via Marco Aurelio Severino, 30 - 80137 Napoli (NA).

Art. 3.

Al già menzionato commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 gennaio 2026

Il direttore generale: DONATO

26A00075

DECRETO 2 gennaio 2026.

Scioglimento della «Sole '88 - S.c.r.l.», in Salerno e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 2, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipenden-

te di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di Direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025, con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;



Tenuto conto degli accertamenti svolti dallo scrivente ufficio dai quali è emerso, a carico della società cooperativa «Sole '88 - S.c.r.l.» con sede legale in via Eugenio Caterina, 41 - 84131 Salerno (SA) - C.F. 02571220652, il sussistere del presupposto, di cui all'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile, dell'omesso deposito del bilancio di esercizio da oltre cinque anni consecutivi;

Accertata, mediante apposita indagine massiva svolta in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, la presenza di valori patrimoniali immobiliari in capo alla «Sole '88 - S.c.r.l.»;

Ravvisata la necessità di provvedere, nel caso di specie, alla contestuale nomina di un commissario liquidatore soprattutto in ragione dell'esigenza di garantire il buon esito della liquidazione dei cespiti di natura immobiliare di cui è risultata intestataria la già menzionata società cooperativa;

Considerato che il nominativo del professionista dott. Vincenzo Russo, cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, è stato individuato ai sensi dell'art. 9, legge n. 400/1975, a norma del decreto direttoriale 28 marzo 2025 e tenuto conto della terna segnalata dalla AGCI, associazione di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo cui aderisce la cooperativa *de quo* e del criterio di rotazione degli incarichi;

Preso atto del riscontro fornito dal dott. Vincenzo Russo (giusta comunicazione PEC in data 18 dicembre 2025, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Sole '88 - S.c.r.l.», con sede legale in via Eugenio Caterina, 41 - 84131 Salerno (SA) - C.F. 02571220652, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile.

Art. 2.

È nominato, tenuto conto degli specifici requisiti professionali posseduti e risultanti dal relativo *curriculum vitae*, commissario liquidatore della presente procedura il dott. Vincenzo Russo, nato a Napoli (NA) il 12 ottobre 1967, codice fiscale RSSVCN67R12F839F, domiciliato in via Marco Aurelio Severino, 30 - 80137 Napoli (NA).

Art. 3.

Al già menzionato commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministra-

tivo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 gennaio 2026

Il direttore generale: DONATO

26A00076

DECRETO 2 gennaio 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «S. Maria - Società cooperativa di produzione e lavoro», in Quarto, in scioglimento.

IL DIRETTORE GENERALE SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge, n. 400/1975;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;



Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Richiamato il decreto direttoriale 2 ottobre 2008 con il quale la società cooperativa «S. Maria - Società cooperativa di produzione e lavoro», con sede legale in Quarto (NA) - C.F. 00642990634, è stata posta in scioglimento ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con nomina a commissario liquidatore del dott. Fabrizio Mezzaro;

Preso atto delle gravi e reiterate inadempienze al mandato conferito al sopraindicato commissario liquidatore, dott. Fabrizio Mezzaro, e dell'omessa comunicazione all'auto-

rità di vigilanza, da parte del medesimo commissario, di essere coinvolto in un procedimento penale - prossima udienza rinviata in data 20 aprile 2026 - in violazione del più generale principio di lealtà posto a base dell'incarico attribuitogli e degli specifici obblighi di informativa assunti con l'accettazione dello stesso incarico, compendiate nella nota ministeriale, prot. d'ufficio n. 188001 del 12 settembre 2025, valevole quale comunicazione, ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di avvio del procedimento amministrativo di revoca promosso a suo carico;

Ravvisata la necessità, sussistendo ragioni attuali di interesse pubblico, di provvedere alla sostituzione del dott. Fabrizio Mezzaro nella carica liquidatoria;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, avv. Marzia De Mari, è stato individuato in osservanza del decreto direttoriale 28 marzo 2025 nell'ambito di un *cluster* di professionisti secondo predefiniti criteri di territorialità, complessità della procedura e capacità prestazionali già dimostrate dal professionista in analoghe procedure;

Preso atto del riscontro positivo fornito dalla citata commissaria liquidatrice acquisito agli atti d'ufficio (giusta comunicazione inviata tramite PEC del 3 novembre 2025 comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato);

per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Marzia De Mari, nata a Napoli (NA) il 30 marzo 1975, codice fiscale DMRMRZ75C70F839Z e domiciliata in via Vannella Gaetani, 3 - 80121 Napoli (NA), è nominata commissaria liquidatrice della cooperativa «S. Maria - Società cooperativa di produzione e lavoro», con sede legale in Quarto (NA) - C.F. 00642990634 - sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto direttoriale 2 ottobre 2008 - in sostituzione del dott. Fabrizio Mezzaro, revocato.

Art. 2.

Al già menzionato commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 gennaio 2026

Il direttore generale: DONATO

26A00077



DECRETO 2 gennaio 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Ossidiana società cooperativa di lavoro a responsabilità limitata», in Napoli, in scioglimento.

**IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA**

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge, n. 400/1975;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese

e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;


Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Richiamato il decreto direttoriale 2 ottobre 2008, con il quale la società cooperativa «Ossidiana società cooperativa di lavoro a responsabilità limitata», con sede legale in Napoli (NA) - C.F. 07427440636 è stata posta in scioglimento ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con contestuale nomina a commissario liquidatore del dott. Fabrizio Mezzaro;

Preso atto delle gravi e reiterate inadempienze al mandato conferito al sopraindicato commissario liquidatore, dott. Fabrizio Mezzaro e dell'omessa comunicazione all'autorità di vigilanza, da parte del medesimo commissario, di essere coinvolto in un procedimento penale - prossima udienza rinviata in data 20 aprile 2026 - in violazione del più generale principio di lealtà posto a base dell'incarico attribuitogli e degli specifici obblighi di informativa assunti con



l'accettazione dello stesso incarico, compendiate nella nota ministeriale, prot. d'ufficio n. 187998 del 12 settembre 2025, valevole quale comunicazione, ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di avvio del procedimento amministrativo di revoca promosso a suo carico;

Ravvisata la necessità, sussistendo ragioni attuali di interesse pubblico, di provvedere alla sostituzione del dott. Fabrizio Mezzaro nella carica liquidatoria;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott. Fabrizio Fiordiliso, è stato individuato in osservanza del decreto direttoriale 28 marzo 2025 nell'ambito di un *cluster* di professionisti secondo predefiniti criteri di territorialità, complessità della procedura e capacità prestazionali già dimostrate dal professionista in analoghe procedure;

Preso atto del riscontro positivo fornito dal citato commissario liquidatore acquisito agli atti d'ufficio (giusta comunicazione inviata tramite PEC dell'11 novembre 2025 comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato);

per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Fabrizio Fiordiliso, nato a Aversa (CE) il 7 marzo 1958, codice fiscale FRDFRZ58C07A512H e domiciliato in via del Rione Sirignano, 6 - 80121 Napoli (NA), è nominato commissario liquidatore della cooperativa «Ossidiana società cooperativa di lavoro a responsabilità limitata», con sede legale in Napoli (NA) - C.F. 07427440636 - sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto direttoriale 2 ottobre 2008 - in sostituzione del dott. Fabrizio Mezzaro, revocato.

Art. 2.

Al già menzionato commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 gennaio 2026

Il direttore generale: DONATO

26A00078

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 12 novembre 2025.

Criteri di assegnazione e riparto dei contributi per la riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale ubicato nella zona di intervento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140.

**IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE
E LE POLITICHE DEL MARE**

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di «Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto l'art. 41, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e, in particolare, l'art. 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico, nonché le ordinanze di protezione civile di attuazione del medesimo Fondo;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2014, recante «Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico»;

Visti il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 28 febbraio 2017, n. 58, recante «Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati» e i relativi allegati A e B;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 17 gennaio 2018, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, con il quale è stato aggiornato il testo delle Norme tecniche per le costruzioni;



Viste le «Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni» allegate al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 7 marzo 2017, n. 65, di modifica al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 28 febbraio 2017, n. 58;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, recante «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei», che prevede misure urgenti per fronteggiare, anche mediante il ricorso a procedure semplificate e altre disposizioni di accelerazione, gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico, in atto nell'area dei Campi Flegrei, nel territorio di alcuni comuni o parti di comuni della Città metropolitana di Napoli;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, che prevede un'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata, finalizzata all'individuazione di idonee misure di mitigazione e alla stima del relativo fabbisogno finanziario;

Vista la delimitazione della «zona di intervento», operata dal Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'art. 2, comma 2, del richiamato decreto-legge n. 140 del 2023, approvata dalla Commissione Grandi Rischi, di cui all'art. 20, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella seduta congiunta dei settori sismico e vulcanico del 3 novembre 2023, nel corso della quale la medesima Commissione ha altresì approvato la delimitazione della «zona di intervento ristretta» per le finalità di pianificazione speditiva di emergenza di cui all'art. 4 del richiamato decreto-legge n. 140 del 2023;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 140 del 2023, in forza del quale, all'interno della zona di intervento, il piano straordinario è realizzato, con riferimento alle attività di cui al comma 1, lettera *b*), del medesimo art. 2, del decreto-legge n. 140 del 2023, mediante procedure semplificate che non hanno il valore di verifica sismica ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018, individuate dal Capo del Dipartimento della protezione civile con apposita ordinanza, d'intesa con la Regione Campania, con efficacia dalla data di adozione, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, nel limite massimo di 3,5 milioni di euro per l'anno 2023;

Visto il Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone direttamente interessate dal fenomeno bradisismico, approvato il 26 febbraio 2024 con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il Capitolo 3 del Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, che provvede alla disciplina di una misura finalizzata alla riconoscione speditiva del patrimonio edilizio privato ricompreso nella zona di intervento, al fine di definirne un piano degli interventi, stimarne i costi e le priorità di intervento;

Visto il Capitolo 3 del Piano straordinario, in forza del quale, attesa la necessità di non creare disomogeneità di trattamento tra i cittadini residenti in immobili ad uso residenziale di proprietà privata e cittadini residenti in immo-

bili ad uso residenziale ma di proprietà pubblica, d'intesa con la Regione Campania, anche gli edifici residenziali (ACER), seppur di proprietà pubblica, per la funzione residenziale da questi espletata, sono ricondotti alla disciplina dell'edilizia privata del richiamato Piano straordinario;

Visti gli esiti della valutazione della vulnerabilità areale prodotti dal Centro studi PLINIVS condotta secondo le modalità di cui alla Fase (i) del Capitolo 3 del richiamato Piano straordinario e, in particolare, la mappa di vulnerabilità areale della zona di intervento trasmessa dal Dipartimento della protezione civile alla Regione Campania e ai Comuni di Napoli, Bacoli e Pozzuoli il 30 ottobre 2024 di cui alla nota prot. DPC. 55480;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1081 del 16 marzo 2024, recante le procedure semplificate relative allo svolgimento dell'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140;

Considerato che la procedura di analisi della vulnerabilità dei singoli edifici privati, a partire dagli esiti dei sopralluoghi CARTIS-edificio, prevista dalla fase (iv) e dalla fase (vi) del Capitolo 3 del Piano straordinario, basata su procedure semplificate che non hanno il valore di verifica sismica ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 17 gennaio 2018, prevede la definizione da parte del Consorzio ReLUIS di fasce di vulnerabilità dei singoli edifici ricadenti nella zona di intervento;

Vista la legge regionale 10 dicembre 2024, n. 23, recante «Norme urbanistiche per la prevenzione del rischio bradisismico nell'area dei Campi Flegrei»;

Visto il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 giugno 2024, n. 76, recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali», che prevede ulteriori misure urgenti di protezione civile e di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisimico nell'area dei Campi Flegrei;

Vista la legge di bilancio 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» e, in particolare, l'art. 1, commi 694 e seguenti, che autorizza la spesa di euro 20 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 al fine di favorire la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, non oggetto dei contributi di cui all'art. 9-novies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, ubicato nella zona di intervento di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183;

Visto il comma 701, della citata legge di bilancio 30 dicembre 2024, n. 207, ai sensi del quale, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con il Presidente della Regione Campania, sono definiti: *a)* i criteri di riparto delle risorse tra i comuni interessati e le modalità di trasferimento agli stessi delle risorse assegnate; *b)* le procedure e i criteri di priorità nell'assegnazione dei contributi, ivi compresi i criteri per la certificazione



dell'abitazione abituale e continuativa, i criteri di determinazione del contributo concedibile per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e le modalità di erogazione in favore dei beneficiari, con riferimento altresì alla percentuale di riduzione della vulnerabilità sismica, espressa dal rapporto ČE del paragrafo 8.3 delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018, in relazione alle tipologie di intervento previste, da conseguire all'esito dell'intervento per poter ottenere il contributo pubblico, nonché alla definizione dei costi convenzionali di intervento sulla base dei quali determinare il contributo sul singolo intervento, comprensivo delle spese tecniche per la progettazione; c) le modalità di presentazione delle domande di contributo, anche mediante la predisposizione di modelli uniformi; d) i termini di conclusione degli interventi e di redazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo degli stessi; e) i tempi e le modalità di rendicontazione da parte dei comuni dei contributi erogati per la realizzazione dei medesimi interventi;

Visto il comma 702, della citata legge n. 207 del 2024, ai sensi del quale agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 694 a 701, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto l'art. 3, comma 2-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che prevede una interpretazione dell'art. 9-*novies*, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111 e dell'art. 1, comma 698, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con il quale il sen. Nello Musumeci è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio sen. Nello Musumeci è stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale è stato delegato al Ministro senza portafoglio sen. Nello Musumeci l'esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione d'iniziative anche normative, vigilanza e verifica, nonché di ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonché per le politiche del mare, e, in particolare, gli articoli 3 e 5;

Attesa la necessità di procedere all'adozione del decreto interministeriale di cui all'art. 1, comma 701, della citata legge di bilancio 30 dicembre 2024, n. 207;

Considerata l'opportunità di modulare l'importo del contributo in relazione agli esiti delle analisi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 140/2023, secondo le procedure previste al Capitolo 3 del Piano straordinario;

Acquisita l'intesa del Presidente della Regione Campania;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'art. 13, alla concessione di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia risultata di maggiore vulnerabilità sismica sulla base degli esiti dell'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, secondo le procedure descritte al Capitolo 3 del Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone direttamente interessate dal fenomeno bradisismico citato in premessa. Nel caso di edifici con più unità immobiliari, la presenza nell'edificio anche soltanto di un'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, abituale e continuativa, consente la concessione del contributo anche in favore dei soggetti titolari delle altre unità immobiliari componenti il medesimo edificio, anche se adibite ad abitazione non principale o aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, secondo le procedure di cui al presente decreto e previa presentazione di domanda di contributo ai sensi dell'art. 7, al proprietario o all'usufruttuario dell'unità immobiliare interessata ovvero al conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttuario dell'unità immobiliare.

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano nella «zona di intervento» delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, pubblicata nel sito internet istituzionale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e oggetto del piano straordinario di cui al medesimo art. 2 del decreto-legge n. 140 del 2023, ricadente nei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, in cui sono localizzati gli edifici oggetto dell'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui al comma 1.

4. Gli allegati 1 (Condizioni per l'applicabilità del rafforzamento locale (assenza di carenze gravi)) e 2 (Modello per la domanda di contributo ai sensi dell'art. 7), costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto:

a) per «edificio» si intende l'unità strutturale, formata da una o più unità immobiliari, caratterizzata da continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso



dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali o da edifici strutturalmente contigui, ma almeno tipologicamente diversi, quali ad esempio: fabbricati costruiti in epoche diverse; fabbricati costruiti con materiali diversi; fabbricati con solai posti a quota diversa; fabbricati aderenti solo in minima parte;

b) per «unità immobiliare» si intende ogni parte di immobile che, nello stato di fatto in cui si trova, è di per sé stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio, ivi compresi i locali pertinenziali;

c) per «superficie utile netta» si intende la superficie dell'unità immobiliare calcolata al netto di murature interne ed esterne e sguinci di vani di porte e finestre;

d) per «superficie complessiva» dell'edificio si intende la superficie utile netta dell'unità immobiliare ovvero delle unità immobiliari in caso di edificio costituito da più unità immobiliari, destinata ad abitazione o ad attività produttiva comprensiva della superficie netta di logge, balconi e terrazze, a cui si aggiungono le superfici nette degli spazi accessori ubicati nello stesso edificio, e la quota parte delle superfici nette delle parti comuni dell'edificio di spettanza della singola unità immobiliare, nonché le superfici nette delle pertinenze ubicate nel medesimo edificio, nel limite massimo complessivo del 70% della superficie utile dell'abitazione o dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva;

e) per «pertinenze» si intendono gli edifici o i manufatti edilizi destinati in modo durevole a servizio o ad ornamento di un edificio principale quali, a titolo esemplificativo, garage, magazzini o rimesse;

f) per «abitazione principale, abituale e continuativa» si intende l'abitazione principale del proprietario, dell'usufruttuario o del conduttore, anche non coincidente con la residenza anagrafica, nella quale, a partire almeno da nove mesi precedenti alla data di emanazione del presente decreto, il proprietario, l'usufruttuario o il conduttore dimora abitualmente e continuativamente come singolo o con il proprio nucleo familiare, e, ove richiesto dal Comune, è comprovata tramite la presentazione di copia dei contratti di utenza (acqua, luce, gas) intestati al proprietario, all'usufruttuario o al conduttore, ovvero ad altro componente del nucleo familiare convivente, di copia delle bollette riferite alle medesime utenze relative ad almeno nove mesi antecedenti la data di emanazione del presente decreto dalle quali si evinca un consumo medio commisurato al numero dei componenti del nucleo familiare, nonché dall'eventuale contratto di locazione laddove l'immobile sia locato;

g) per «occupazione giornaliera media» si intende il numero medio di occupanti giornalmente l'edificio (dimoranti in abitazione principale, abituale e continuativa per le unità ad uso abitativo, ovvero esercenti arte o professione e impiegati in attività produttive per le unità immobiliari aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale); l'occupazione giornaliera media è comprovata, ove richiesto dal comune, per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, abituale e continuativa, tramite la presentazione della documentazione di cui alla lettera precedente, per le unità immobiliari aventi una destinazione diversa, tramite la presentazione dei contratti di affitto, dei contratti di utenza, di copia delle bollette relative ad

almeno nove mesi antecedenti la data di emanazione del presente decreto e dalla visura camerale o da altra documentazione idonea ad attestare la presenza di addetti;

h) per «interventi di rafforzamento locale» si intendono interventi di rafforzamento volti alla riduzione della vulnerabilità sismica che ricadono nella categoria degli «interventi di riparazione o locali» cui ai paragrafi 8.4 e 8.4.1 delle Norme tecniche per le costruzioni 2018, di cui alle premesse;

i) per «interventi di miglioramento sismico» si intendono gli interventi di cui ai paragrafi 8.4 e 8.4.2 delle Norme tecniche per le costruzioni 2018, di cui alle premesse;

j) per «costo parametrico» si intende il costo per unità di superficie complessiva, riferito alla fascia di vulnerabilità CARTIS, determinata all'esito dell'analisi di vulnerabilità di cui all'art. 1, comma 1;

k) per «costo convenzionale» si intende il costo di cui all'art. 6, comma 2, ottenuto moltiplicando per metro quadro di superficie complessiva dell'edificio il costo parametrico;

l) per «costo dell'intervento» si intende il costo di cui all'art. 6, comma 1, al lordo dell'aliquota IVA di competenza se non recuperabile, determinato secondo il computo metrico-estimativo redatto sulla base dei prezzi di contratto;

m) per «costo ammissibile» si intende il costo di cui all'art. 5 ottenuto quale minor importo tra il costo dell'intervento e il costo convenzionale;

n) per «fascia di vulnerabilità CARTIS» dell'edificio si intende la fascia assegnata, conformemente alla metrica di assegnazione della classe di rischio IS-V delle Linee guida di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 7 marzo 2017, n. 65, sulla base della valutazione della vulnerabilità effettuata mediante l'adozione di modelli meccanici semplificati, all'esito delle analisi di cui all'art. 1, comma 1;


o) per «spese tecniche» si intendono le spese relative alle prestazioni professionali di cui alle tabelle approvate con decreto del Ministro della giustizia in data 17 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 174 del 27 luglio 2016.

Art. 3.

Tipologia degli interventi finanziabili

1. Il contributo di cui all'art. 1 è concesso per la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, ai sensi di quanto previsto dal medesimo art. 1, attraverso interventi di rafforzamento locale e interventi di miglioramento sismico, secondo i criteri di cui al presente articolo.

2. Il contributo è concesso a condizione che gli immobili interessati siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in conformità ad esso, ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 7, ovvero, per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, a condizione che sia dimostrato lo stato legittimo ai sensi dell'art. 9-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.



3. Gli interventi di miglioramento sismico per i quali è concesso il contributo hanno lo scopo di mitigare il rischio con effetti sul livello di sicurezza determinato dal progettista, espresso dal rapporto ζE come definito ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni. Essi possono interessare elementi strutturali e finiture strettamente connesse, in relazione alle carenze specifiche della singola costruzione. Sono ammessi anche interventi, aggiuntivi a quelli sugli elementi strutturali, volti alla messa in sicurezza di elementi non strutturali, quali tamponature, sporti, camini, cornicioni e altri elementi pesanti pericolosi in caso di caduta, anche in relazione alla vulnerabilità delle cortine edilizie, nonché interventi sugli impianti interni e comuni e per le eventuali opere di efficientamento energetico connesse, ove previste dalla normativa vigente.

4. Gli interventi di rafforzamento locale, oggetto del contributo di cui al comma 1, rientranti nella fattispecie definita come «riparazione o intervento locale» nelle Norme tecniche per le costruzioni, di cui alle premesse, sono finalizzati a ridurre o eliminare i comportamenti di singoli elementi o parti strutturali, che danno luogo a condizioni di fragilità e/o innesco di collassi locali.

5. Ricadono, tra l'altro, nella categoria di cui al comma precedente, gli interventi:

a) volti ad aumentare la duttilità e/o la resistenza a compressione e a taglio di pilastri, travi e nodi delle strutture in cemento armato;

b) volti a ridurre il rischio di ribaltamenti di pareti o di loro porzioni nelle strutture in muratura, eliminare le spinte o ad aumentare la duttilità di elementi murari.

6. Per gli interventi di rafforzamento locale, per i quali le Norme tecniche per le costruzioni 2018, di cui alle premesse, prevedono solo la valutazione dell'incremento di capacità degli elementi e dei meccanismi locali su cui si opera, e non la verifica globale della struttura, occorre assicurare che il comportamento strutturale della parte di edificio su cui si interviene non sia variato in modo significativo dagli interventi locali e che l'edificio non abbia carenze gravi, secondo i criteri e le condizioni contenute nell'allegato 1, non risolvibili attraverso interventi di rafforzamento locale, e quindi tali da non consentire di conseguire un effettivo beneficio alla struttura nel suo complesso.

7. Gli interventi di miglioramento sismico, oggetto del contributo di cui al comma 1, per i quali le vigenti Norme tecniche per le costruzioni 2018, di cui alle premesse, prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento, devono consentire di raggiungere un valore minimo del livello di sicurezza espresso dal rapporto ζE come definito al paragrafo 8.3 delle Norme tecniche per le costruzioni 2018, di cui alle premesse, almeno pari al 60%, salvo nel caso di edifici esistenti soggetti alla tutela dei beni culturali e paesaggistici ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il rapporto ζE, per gli interventi su tutti gli edifici, è relativo allo stato limite ultimo di salvaguardia della vita. In ogni caso deve essere conseguito un incremento del rapporto di cui al precedente periodo, espresso in percentuale, pari ad almeno il 10%.

8. Qualora dalla progettazione non risulti possibile conseguire, attraverso il miglioramento sismico, i livelli di sicurezza di cui al comma 7, la tipologia dell'intervento può

essere ridotta a «rafforzamento locale», ai sensi del comma 4, ove ricorrono le condizioni di cui all'allegato 1. In tali casi, è presentata una nuova progettazione che garantisca interventi strutturali sulle parti più vulnerabili dell'edificio e il contributo è rideterminato in base ai parametri previsti per la tipologia di intervento di rafforzamento locale.

Art. 4.

Determinazione del contributo

1. Il contributo spettante per gli interventi indicati all'art. 3 del presente decreto è concesso a favore dei soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, nel limite massimo del 50% del costo da sostenersi ritenuto ammissibile ai sensi dell'art. 5, per ciascuna unità immobiliare, nei limiti delle risorse di cui all'art. 13 del presente decreto.

2. Il contributo non concorre alla formazione del reddito imponibile dei beneficiari ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

3. Il contributo è concesso, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, nei limiti delle risorse di cui all'art. 13, per gli edifici ai quali sia stata attribuita una tra le fasce di vulnerabilità CARTIS: «C_{CARTIS}», «D_{CARTIS}», «E_{CARTIS}», «F_{CARTIS}» all'esito dell'analisi di vulnerabilità di cui all'art. 1, comma 1. Nelle ipotesi di cui all'art. 7, comma 3, il contributo può essere concesso, nei limiti delle risorse di cui all'art. 13, anche per gli edifici ai quali sia stata attribuita la fascia di vulnerabilità CARTIS «B_{CARTIS}».

4. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica e di eventuali contributi o indennizzi riconosciuti in relazione al medesimo edificio e per analoghe finalità da un'amministrazione pubblica, anche come credito d'imposta, o da istituti assicurativi.

Art. 5.

Costo ammissibile a contributo

1. Per l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 3, il costo ammissibile a contributo è determinato quale minore importo tra il costo dell'intervento, di cui all'art. 6, comma 1, e il costo convenzionale, di cui all'art. 6, comma 2.

2. Il costo ammissibile di cui al comma 1 comprende i costi sostenuti dall'interessato per le indagini e le prove di laboratorio per gli interventi di cui all'art. 3, i costi sostenuti per gli interventi di rafforzamento locale e interventi di miglioramento sismico di cui all'art. 3 e quelli per le opere relative alle finiture interne ed esterne connesse agli interventi sulle strutture, i costi sostenuti per gli interventi sugli elementi non strutturali ai sensi di quanto previsto all'art. 3, comma 3, i costi sostenuti per gli interventi sulle parti comuni ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, i costi sostenuti per gli impianti interni e comuni e per le eventuali opere di efficientamento energetico connesse, ove previste dalla normativa vigente, nonché comprende le spese tecniche determinate, sulla base dei parametri e delle tabelle di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 luglio 2016, n. 174, nella misura massima del 10% dell'importo dei lavori e nella misura minima di 4.000 euro.



Art. 6.

Costo dell'intervento e costo convenzionale

1. Il costo dell'intervento è il costo, al lordo dell'aliquota IVA di competenza se non recuperabile, determinato secondo il computo metrico-estimativo redatto sulla base dei prezzi di contratto, desunti dal prezzario unico della Regione Campania corrente alla data della progettazione, integrato per le voci non previste con il prezzario del cratere del Centro Italia 2022, e per le ulteriori voci non previste attraverso il procedimento di analisi specifica dei prezzi di cui al decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49.

2. Il costo convenzionale è ottenuto moltiplicando per metro quadro di superficie complessiva dell'edificio il costo parametrico di cui alla tabella seguente, articolato in funzione della tipologia di intervento e, per quanto riguarda il miglioramento sismico, in funzione della fascia di vulnerabilità CARTIS assegnata all'edificio all'esito dell'analisi di cui all'art. 1, comma 1, secondo la seguente tabella:

COSTO PARAMETRICO (euro/mq)	Fascia di vulnerabilità CARTIS				
	B _{CARTIS}	C _{CARTIS}	D _{CARTIS}	E _{CARTIS}	F _{CARTIS}
Rafforzamento locale	430				
Miglioramento sismico	500	570	740	830	910

Art. 7.

Domanda di contributo

1. Per l'annualità 2025, sono ammessi a presentare domanda di contributo i soggetti, di cui ai successivi commi 4 e 5, ai quali i comuni hanno trasmesso gli esiti delle analisi di vulnerabilità di cui all'art. 1 comma 1 con attribuzione di una tra le fasce di vulnerabilità CARTIS: «C_{CARTIS}», «D_{CARTIS}», «E_{CARTIS}», «F_{CARTIS}». La domanda di contributo di cui al precedente periodo è presentata, a pena di inammissibilità, entro il 30 novembre 2025. Prima della scadenza di tale termine i comuni, mediante pubblicazione di apposito avviso nell'albo pretorio, rendono nota la possibilità di presentazione della domanda di contributo ai sensi del presente articolo.

2. Per le annualità dal 2026 al 2029, sono ammessi a presentare domanda di contributo i soggetti, di cui ai successivi commi 4 e 5, ai quali i comuni hanno trasmesso gli esiti delle analisi di vulnerabilità di cui all'art. 1, comma 1, con attribuzione di una tra le fasce di vulnerabilità CARTIS: «C_{CARTIS}», «D_{CARTIS}», «E_{CARTIS}», «F_{CARTIS}». La domanda di contributo di cui al precedente periodo è presentata, a pena di inammissibilità, entro il 31 luglio di ciascuno degli anni dal 2026 al 2029. Prima della scadenza di tale termine i comuni, mediante pubblicazione di apposito avviso nell'albo pretorio, rendono nota la possibilità di presentazione della domanda di contributo ai sensi del presente articolo.

3. Qualora, tenuto conto delle domande tempestivamente presentate ai sensi del comma 2, l'importo complessivo dei contributi oggetto delle medesime domande sia inferiore allo stanziamento complessivo annuo assegnato al comune ai sensi dell'art. 12, comma 3, lo stesso comune, mediante pubblicazione di apposito avviso nell'albo pretorio entro il 1° settembre di ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, rende note l'esistenza e l'entità delle risorse finanziarie ancora disponibili per l'annualità da destinare agli interventi di cui all'art. 3 del presente decreto. In tali ipotesi, sono ammessi a presentare domanda di contributo i soggetti, di cui ai successivi commi 4 e 5, ai quali i comuni hanno trasmesso gli esiti delle analisi di vulnerabilità di cui all'art. 1 comma 1 con attribuzione della fascia di vulnerabilità CARTIS: «B_{CARTIS}». La domanda di contributo di cui al precedente periodo è presentata, a pena di inammissibilità, entro il 15 ottobre di ciascuno degli anni dal 2026 al 2029.

4. La domanda di contributo relativa a un edificio comprendente un'unica unità immobiliare è presentata dal proprietario o dall'usufruttuario dell'unità immobiliare ovvero dal conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttuario dell'unità immobiliare. In tale ultimo caso il conduttore presenta, unitamente alla domanda di contributo, l'atto di delega alla riqualificazione sismica dell'immobile rilasciato dal proprietario o dall'usufruttuario.

5. La domanda di contributo relativa a un edificio comprendente più unità immobiliari è presentata, sulla base di apposita delibera degli organi assembleari o equivalenti, dall'amministratore condominiale in caso di condominio costituito oppure da un rappresentante, all'uopo delegato, dei proprietari o usufruttuari, in caso di condominio di fatto oppure dall'amministratore dell'eventuale consorzio appositamente costituito.

6. Le domande di contributo per gli interventi, predisposte sulla base del modello di cui all'allegato 2 al presente decreto, sono presentate dai soggetti legittimi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo tramite apposita sezione predisposta all'interno dello Sportello unico per l'edilizia del comune nel cui territorio è ubicato l'edificio. Alla domanda, che contiene anche la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine a eventuali ulteriori contributi pubblici o indennizzi assicurativi riconosciuti per la riqualificazione sismica del medesimo immobile, sono obbligatoriamente allegati, anche in forma digitale, a pena di inammissibilità della stessa:

- a) la documentazione necessaria per la presentazione, la formazione o il rilascio del titolo edilizio, ove prescritto;



b) la copia dell'esito dell'analisi di vulnerabilità di cui all'art. 2, commi 1, lettera b), e 3, lettera b), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, riferita all'edificio per cui è presentata la domanda di contributo, espresso attraverso una fascia di vulnerabilità CARTIS secondo la definizione di cui all'art. 2, punto n) del presente decreto;

c) la dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato che attesti i lavori da eseguire per la tipologia di intervento scelta e la relativa valutazione economica mediante computo metrico estimativo e quadro economico dell'intervento, nonché la quantificazione delle prestazioni professionali determinata ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2;

d) la dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato che attesti il livello di sicurezza espresso dal rapporto ζE derivante dalla valutazione della sicurezza nella condizione attuale dell'edificio e dopo l'intervento, nella quale si attesti il raggiungimento del rapporto ζE e della percentuale del relativo incremento, ai sensi di quanto specificato dal comma 7, dell'art. 3 del presente decreto;

e) la documentazione attestante lo stato legittimo dell'unità immobiliare ovvero dell'edificio nel caso di edifici composti da più unità immobiliari ai sensi dell'art. 9-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

7. Alla domanda di contributo sono obbligatoriamente allegati, altresì:

la sottoscrizione di tutti i soggetti interessati dal procedimento dell'informativa resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

il progetto degli interventi proposti con:

1. rappresentazione degli interventi edilizi da eseguire mediante elaborati grafici, ivi compresa ogni documentazione attestante lo stato dei luoghi preesistente e la conformità agli strumenti urbanistici e alla normativa vigente;

2. indicazione degli interventi strutturali da eseguire mediante gli elaborati grafici, relazioni e ogni altra documentazione richiesta dalle Norme tecniche sulle costruzioni 2018, di cui alle premesse, e necessaria ai fini del deposito o dell'eventuale autorizzazione sismica ai sensi della vigente legislazione ove prescritta;

3. indicazione degli eventuali interventi di adeguamento igienico-sanitario necessari per superare eventuali gravi carenze presenti nell'edificio;

4. indicazione di eventuali opere di efficientamento energetico dell'intero edificio intese a conseguire obiettivi di riduzione delle dispersioni termiche ovvero, mediante impiego di fonti energetiche rinnovabili, di riduzione dei consumi da fonti tradizionali in conformità alla vigente legislazione;

5. computo metrico estimativo dei lavori suddiviso per categorie redatto sulla base dei prezzi del contratto di appalto e l'indicazione separata dei costi per la sicurezza;

6. per i soli progetti riconducibili alla tipologia della ristrutturazione edilizia di interi edifici di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,

n. 380, documentazione attestante il rispetto delle prescrizioni tecniche in materia di barriere architettoniche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13 e al decreto ministeriale n. 236 del 1989;

7. documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

8. l'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori.

8. Il comune assegna un termine non inferiore a dieci giorni e non superiore a trenta giorni per sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda, per integrare i documenti di cui al comma 6, lettere da a) a e), di ogni elemento mancante, nonché per produrre i documenti mancanti di cui al comma 7. In caso di mancato adempimento alle richieste del comune di cui al precedente periodo, la domanda di contributo è rigettata. I suddetti termini comportano la sospensione delle tempistiche di cui al successivo art. 8, comma 1, per una sola volta.

9. Nel caso di interventi relativi a edifici con più unità immobiliari, la concessione del contributo in favore degli aventi diritto è subordinata alla presentazione di un progetto unitario per l'intero edificio, inteso come unità strutturale ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni 2018, di cui alle premesse.

Art. 8.

Concessione del contributo

1. I comuni istruiscono le domande e adottano il provvedimento espresso entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di contributo, indicando quale contributo spettante il costo ammissibile in applicazione dei criteri stabiliti nel presente decreto.

2. In fase istruttoria, il comune procede tempestivamente all'accertamento della sussistenza, in capo al richiedente, dei requisiti per la fruizione del contributo e della completezza della domanda presentata e della documentazione allegata. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio avviene in relazione al tipo di intervento da eseguire nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e dalla disciplina organizzativa e regolamentare del comune in cui è ubicato l'immobile. Gli interventi edilizi regolati dal presente decreto sono autorizzati nel rispetto della disciplina vigente, ivi compresa quella ambientale e paesaggistica nonché in materia di rischio idrogeologico e sismico.

3. Il comune, qualora sia positivamente verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, adotta il provvedimento di concessione del contributo comprensivo delle spese tecniche, nel quale è riportato Codice unico di progetto (CUP) per l'intervento richiesto ai sensi dell'art. 11, della legge n. 3 del 2003.

Art. 9.

Erogazione del contributo

1. Il contributo di cui all'art. 8 è erogato dal comune al beneficiario, con fondi resi disponibili ai sensi dell'art. 13, nei tempi e nei modi di cui al presente articolo.



2. Il contributo è erogato:

a) fino al 20% del contributo, entro venti giorni dalla presentazione al comune dello stato di avanzamento dei lavori che attesti l'esecuzione di almeno il 20% dei lavori ammessi e della dichiarazione di impegno del legale rappresentante dell'impresa esecutrice al rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione della prima quota di contributo;

b) fino a un ulteriore 20% del contributo, entro venti giorni dalla presentazione al comune dello stato di avanzamento dei lavori, che attesti l'esecuzione di almeno il 40% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa esecutrice attestante l'avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo di cui alla precedente lettera a) e l'impegno al rispetto di analogo termine dalla data di erogazione della seconda quota di contributo;

c) fino a un ulteriore 30% del contributo, entro venti giorni dalla presentazione al comune dello stato di avanzamento dei lavori, che attesti l'esecuzione di almeno il 70% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa esecutrice attestante l'avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo di cui alla precedente lettera b) e l'impegno al rispetto di analogo termine dalla data di erogazione della terza quota di contributo;

d) il restante contributo a saldo, entro trenta giorni dalla presentazione al comune del quadro economico a consuntivo dei lavori, che attesti l'esecuzione di tutti i lavori ammessi a contributo e di quelli necessari per la ultimazione degli interventi di progetto e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa esecutrice attestante l'avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo di cui alla precedente lettera c) e l'impegno al rispetto di analogo termine dalla data di erogazione del saldo;

e) l'erogazione del contributo può avvenire in un'unica soluzione a conclusione dei lavori, a seguito della presentazione della documentazione prevista per la presentazione della richiesta del saldo.

3. Ai fini dell'erogazione del saldo di cui alle lettere d) ed e) del comma 2, il direttore dei lavori trasmette al comune la seguente documentazione:

a) collaudo statico per gli interventi di miglioramento sismico, come definito dalle Norme tecniche per le costruzioni 2018, di cui alle premesse, e dal «Regolamento per l'espletamento delle attività di vigilanza per l'osservanza delle norme sismiche, denuncia dei lavori, autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania» di cui al regolamento regionale della Regione Campania dell'11 febbraio 2010, n. 4;

b) conto consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi del contratto di appalto e, nel caso delle varianti in corso d'opera, di un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori. Il consuntivo dei lavori, unitamente alle spese tecniche previste, è comparato con il

costo convenzionale di cui all'art. 6 per la determinazione finale del contributo che va calcolato sulla base del minore dei due importi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 1;

c) rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi a mezzo fatture che debbono essere prodotte al comune e conservate in copia dal beneficiario per essere esibite a richiesta degli organi di controllo. A tali fini, dovranno essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo e per le spese sostenute dal richiedente;

d) documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti con indicazione planimetrica dei coni ottici.

4. Ai fini dell'erogazione della quota di contributo per spese tecniche relative alla fase progettuale, il beneficiario presenta la richiesta al comune per la liquidazione delle predette spese progettuali, allegando fattura di importo pari a quanto richiesto, nel termine di cinque giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione del contributo per il recupero dell'immobile.

5. Per la liquidazione delle spese tecniche relative alla successiva fase esecutiva, le stesse sono erogate in base agli stati di avanzamento dei lavori con le stesse percentuali di cui al comma 2 del presente articolo.

6. Il comune, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, determina l'importo dei contributi di cui ai precedenti commi e provvede alla loro erogazione ad ogni stato di avanzamento lavori e a consuntivo degli stessi.

7. Il contributo è erogato direttamente al richiedente, sulla base delle percentuali indicate ai precedenti commi e previa produzione dei documenti ivi indicati.

Art. 10.

Esecuzione dei lavori

1. Le comunicazioni di inizio e fine dei lavori, redatte dal direttore dei lavori, sono trasmesse senza ritardo al comune e seguono le procedure previste dalla legge. Nel corso dell'esecuzione dei lavori possono essere ammesse varianti ove necessarie, nel limite del contributo spettante di cui all'art. 8 e nel rispetto della disciplina sismica, paesaggistica e urbanistico-edilizia. Le varianti in aumento sono ammesse nel limite del costo convenzionale di cui all'art. 6, comma 2.

2. I lavori devono essere ultimati, dalla data di concessione del contributo, entro un diciotto mesi nel caso di interventi di rafforzamento locale e entro trenta mesi per gli interventi di miglioramento sismico, salvo proroghe da parte del comune ai sensi e nei limiti dell'art. 15, comma 2 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Nel caso in cui si verifichi la sospensione dei lavori in dipendenza di provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione, accertato dal comune, non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione degli stessi.

3. Il soggetto beneficiario comunica al comune entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, l'avvenuta esecuzione delle opere finanziate, allegando il certificato di regolare esecuzione o il collaudo ai sensi della vigente disciplina. Il comune dispone le verifiche ritenute opportune relativamente all'effettiva ultimazione dei lavori.



4. Qualora i lavori non vengano ultimati entro il termine di cui al comma 2, il comune emette diffida ad adempiere rivolta al soggetto beneficiario dei contributi, assegnando ulteriori trenta giorni entro i quali i lavori devono essere ultimati. In caso di ulteriore inadempienza il soggetto beneficiario decade dal diritto al contributo e il comune chiede al medesimo beneficiario la restituzione del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali maturati.

5. Qualora la comunicazione e la certificazione di cui al comma 3 non vengano trasmesse entro il termine ivi indicato, il comune emette diffida ad adempiere rivolta al soggetto beneficiario dei contributi, assegnando ulteriori trenta giorni entro i quali la comunicazione e certificazione devono essere trasmesse. In caso di ulteriore inadempienza il soggetto beneficiario decade dal diritto al contributo e il comune chiede al medesimo beneficiario la restituzione del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali maturati.

Art. 11.

Annnullamento, revoca, decadenza e rinuncia

1. In caso di annullamento, revoca o decadenza, anche parziale, del contributo, è escluso ogni diritto dei beneficiari a percepire le somme residue non ancora erogate. I beneficiari sono obbligati a restituire, in tutto o in parte secondo le determinazioni assunte, i contributi indebitamente percepiti maggiorati degli interessi legali.

2. In caso di rinuncia al contributo da parte del beneficiario, questi è tenuto al rimborso delle eventuali somme già ricevute maggiorate degli interessi legali.

3. Le somme restituite o rimborsate ai sensi dei commi 1 e 2 sono versate dal comune all'entrata del bilancio dello Stato entro trenta giorni dal ricevimento e restano acquisite all'erario.

Art. 12.

Criteri di riparto e trasferimento delle risorse ai comuni

1. Le risorse di cui all'art. 13 sono annualmente trasferite dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri alla Regione Campania che, entro trenta giorni dalla data del decreto di impegno delle risorse nei propri capitoli di bilancio, mediante apposito provvedimento regionale, provvede al successivo trasferimento delle stesse ai Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, che programmano l'erogazione delle risorse nel rispetto delle annualità del trasferimento.

2. Per l'annualità 2025 le risorse di cui all'art. 13 sono ripartite tra i comuni di cui al comma 1, tenuto conto dei dati trasferiti dal Dipartimento della protezione civile alla medesima regione, in base alla media tra i seguenti rapporti: il numero di edifici di ogni comune rapportato al numero totale degli edifici dei tre comuni e la superficie totale degli edifici relativa ad ogni comune, calcolata a partire dai dati CARTIS-edificio, rapportata al totale delle superfici degli edifici dei tre comuni. Per superficie totale dell'edificio si intende il prodotto tra la superficie media di piano e i piani totali compresi interrati, come desunti dalla scheda CARTIS-edificio. Per l'annualità 2025 il numero di edifici e le superfici totali sono riferite agli edifici privati di cui all'art. 7, comma 1, ri-

sultati a maggiore vulnerabilità con attribuzione di una tra le fasce di vulnerabilità CARTIS: «CCARTIS», «DCARTIS», «ECARTIS», «FCARTIS».

3. Per le annualità dal 2026 al 2029 le risorse di cui all'art. 13 sono ripartite tra i comuni di cui al comma 1, tenuto conto dei dati trasferiti dal Dipartimento della protezione civile alla medesima Regione, in base alla media tra i seguenti rapporti: il numero di edifici di ogni comune rapportato al numero totale degli edifici dei tre comuni e la superficie totale degli edifici relativa ad ogni comune, calcolata a partire dai dati CARTIS-edificio, rapportata al totale delle superfici degli edifici dei tre comuni. Per superficie totale dell'edificio si intende il prodotto tra la superficie media di piano e i piani totali compresi interrati, come desunti dalla scheda CARTIS-edificio. Per tali annualità il numero di edifici e le superfici totali sono riferite agli edifici privati di cui all'art. 7, comma 2, risultati a maggiore vulnerabilità con attribuzione di una tra le fasce di vulnerabilità CARTIS: «CCARTIS», «DCARTIS», «ECARTIS», «FCARTIS».

Art. 13.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri per l'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie stanziate dal comma 694, dell'art. 1 della legge di bilancio 30 dicembre 2024, n. 207, pari a 20 milioni di euro per ciascuna delle annualità dal 2025 al 2029.

Art. 14.

Monitoraggio e rendicontazione

1. I comuni monitorano gli interventi, di cui all'art. 3 e rendicontano con cadenza semestrale alla Regione Campania, secondo le modalità indicate dalla stessa regione, l'intero ammontare dei fondi impegnati ed erogati nel periodo, relazionando sullo stato di avanzamento degli interventi di cui all'art. 3.

2. La Regione Campania, con cadenza semestrale, trasmette al Dipartimento della Protezione civile e al Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione di monitoraggio sull'intero ammontare dei fondi impegnati ed erogati dai comuni nel relativo periodo.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2025

*Il Ministro per la protezione civile
e le politiche del mare*
MUSUMECI

*Il Ministro dell'economia
e le finanze*
GIORGETTI

*Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3343*



Condizioni per l'applicabilità del rafforzamento locale (assenza di carenze gravi)

Per gli interventi di rafforzamento locale su edifici, la verifica di assenza di carenze gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 6, può essere considerata soddisfatta se l'edificio rispetta tutte le condizioni di seguito riportate, fatta salva una dichiarazione asseverata del progettista abilitato che attesti comunque, sotto la propria responsabilità, l'applicabilità del rafforzamento locale, fornendone adeguata motivazione. Tali condizioni sono valide solo ai fini del contributo concesso con il presente decreto.

a. Per edifici in muratura con le seguenti caratteristiche:

- altezza non oltre 3 piani fuori terra¹;
- assenza di pareti portanti in falso;
- assenza di murature portanti costituite da elementi in laterizio non strutturale;
- assenza di danni strutturali medio - gravi visibili;
- tipologie di muratura ricomprese nella tabella C.8.5.I del capitolo C.8.5.3.1 alla circolare 21 gennaio 2019, n. 7 delle Norme Tecniche per le costruzioni emanate con D.M. 17.01.2018, con esclusione della prima tipologia di muratura - Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e irregolari);
- valore della compressione media nei setti murari per effetto dei soli carichi permanenti e variabili non superiore a 1/5 della resistenza media a compressione; quest'ultima può essere ricavata, in mancanza di più accurate valutazioni, dalla tabella C.8.5.I della citata circolare n. 7;
- buone condizioni di conservazione.


b. Per edifici in calcestruzzo armato, in acciaio o in combinazione con le seguenti caratteristiche:

- realizzazione successiva al 1970;
- struttura caratterizzata da un sistema resistente alle forze orizzontali in entrambe le direzioni ortogonali;
- altezza non oltre 4 piani fuori terra;
- forma in pianta relativamente compatta;
- assenza di danni strutturali medio - gravi visibili;
- tensione media di compressione negli elementi strutturali verticali portanti in cemento armato per effetto dei soli carichi permanenti e variabili inferiore a 4 MPa;
- tensione media di compressione negli elementi strutturali verticali portanti in acciaio per effetto dei soli carichi permanenti e variabili

¹ Riguardo alla determinazione del numero dei piani da considerare fuori terra, il progettista effettuerà le sue valutazioni considerando il possibile coinvolgimento del piano seminterrato nei probabili meccanismi di danneggiamento/colllasso che possano svilupparsi nell'edificio soggetto all'azione del terremoto, tenendo conto dell'azione di contenimento del terreno. In ogni modo, possono considerarsi piani interrati solo quelli in cui l'altezza fuori terra (ovvero l'altezza media fuori terra nel caso di edifici posti su pendio) è inferiore a ½ dell'altezza totale di piano.



- inferiore a 1/3 della tensione di snervamento e snellezza massima delle colonne inferiore a 100;
- buone condizioni di conservazione.
- c. Per edifici a struttura mista devono sussistere contemporaneamente le condizioni specificate in precedenza ed applicabili a ciascuna tipologia strutturale costituente la struttura.
- d. Solo le soffitte e i sottotetti accessibili (munite di scala fissa) e quelle abitabili costituiscono, ai fini della presente ordinanza, un piano che rientra nel conteggio complessivo delle superfici ammissibili a contributo.



Modello per la domanda di contributo

(ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare di cui all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).

Schema di domanda di contributo – contenuti minimi

per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica di cui all'articolo 3
del decreto

data |_|-|_|-|_|-|_|-|

Ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni,
il/la sottoscritto/a

CF: | | | | | | | | | | | | | | | |

in qualità di¹.

- Proprietario/usufruttuario/conduttore² di edificio comprendente un'unica unità immobiliare
- Amministratore di edificio condominiale formalmente costituito³ (*indicare codice fiscale del condominio*)
- Rappresentante dei proprietari di edificio con condominio di fatto⁴

CHIEDE

¹ Barrare una sola delle tre possibilità annerendo il corrispondente cerchietto.

² Art. 7, c. 4 del decreto: in tal caso il conduttore presenta, unitamente alla presente domanda, l'atto di delega per la presentazione dell'istanza rilasciato dal proprietario o dall'usufruttuario.

³ Art. 7, c. 5 del decreto: nel caso di condomini costituiti formalmente, la domanda è presentata dall'Amministratore sulla base di apposita delibera degli organi assembleari o equivalenti.

⁴ Art. 7, c. 5 del decreto: nel caso di condominio di fatto, la domanda è presentata da un rappresentante dei proprietari; in caso di consorzio appositamente costituito, la domanda è presentata dall'amministratore del consorzio. In tali casi il richiedente presenta, unitamente alla presente domanda, l'atto di delega alla richiesta di presentazione rilasciato dai proprietari o dagli usufruitori.



di poter accedere al contributo previsto dall'articolo 7 del decreto per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica, relativi all'edificio ubicato in codesto Comune in:

censito al catasto⁵ fabbricati terreni

Con i seguenti riferimenti:

foglio | _ | _ | _ | _ | , particelle | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

foglio | _ | _ | _ | _ | , particelle | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

foglio | _ | _ | _ | _ | , particelle | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

foglio | _ | _ | _ | _ | , particelle | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

superficie complessiva dell'edificio (mq): | | | | | | | |

esito CARTIS: |_|

costo convenzionale (euro): | - | - | - | | - | - | - | | - | - | , | - | - |

costo intervento (euro): | - | - | - | | - | - | | - | - | , | - | - |

tipologia di intervento scelta:

- Rafforzamento locale
- Miglioramento sismico

Per il caso in cui sia scelta la tipologia di intervento del rafforzamento locale:

- dichiara la sussistenza delle condizioni per l'applicabilità del rafforzamento locale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, e dall'allegato 1 del decreto
 - allega la dichiarazione asseverata del progettista abilitato che attesti, sotto la propria responsabilità, l'applicabilità del rafforzamento locale, fornendone adeguata motivazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, e dall'allegato 1 del decreto.

⁵ Scegliere uno solo dei catasti e identificare foglio e particelle in coerenza con esso.



DICHIARA

ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto che:

- l'edificio non è oggetto di ulteriori contributi pubblici o indennizzi assicurativi ovvero è oggetto dei seguenti contributi pubblici o indennizzi assicurativi⁶:

ALLEGATI

ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto la seguente documentazione:

- documentazione necessaria per la presentazione, la formazione o il rilascio del titolo edilizio, ove prescritto⁷;
 - copia dell'esito dell'analisi di vulnerabilità di cui all'articolo 2, commi 1, lettera b), e 3, lettera b), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, riferita all'edificio per cui è presentata la domanda di contributo;
 - dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato che attesti i lavori da eseguire per la tipologia di intervento scelta e la relativa valutazione economica mediante computo metrico estimativo e quadro economico dell'intervento, nonché la quantificazione delle prestazioni professionali determinata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto;
 - la dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato che attesti il livello di sicurezza espresso dal rapporto ζE derivante dalla valutazione della sicurezza nella condizione attuale dell'edificio e dopo l'intervento, nella quale si attesti il raggiungimento del rapporto ζE e della percentuale del relativo incremento, ai sensi di quanto specificato dal comma 7 dell'articolo 3 del decreto;
 - documentazione attestante lo stato legittimo dell'unità immobiliare ovvero dell'edificio nel caso di edifici composti da più unità immobiliari ai sensi dell'articolo 9-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

ALLEGÀ, altresì

⁶ Indicare, qualora presente, la tipologia, il riferimento normativo del contributo, l'importo concesso e la data di concessione.

⁷ Barrare la casella, ove pertinente.



ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto la seguente documentazione:

- informativa resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sottoscritta da tutti i soggetti interessati dal procedimento;
- progetto degli interventi proposti munito della documentazione di cui ai numeri da 1 a 8 dell'articolo 7, comma 7, del decreto.

Data e Firma del richiedente

Il/la sottoscritto/a
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nel decreto.

Il/la sottoscritto/a, consapevole che – ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni riportate nel presente modello rispondono a verità.

- allega: copia del proprio documento di identità in corso di validità

Data e Firma del richiedente

PER RICEVUTA

Protocollo e Data

Timbro e Firma del Responsabile del Procedimento (RUP) del Comune

26A00108



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tapentadol, «Tapentadol Teva».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 393 del 3 novembre 2025

Procedure europee nn.:

DE/H/7276/001-006/E/001;
DE/H/7276/001-006/IB/006.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TAPENTADOL TEVA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Et), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare Teva Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in piazzale Luigi Cadorna n. 4 - 20123 Milano, Italia.

Confezioni:

«25 mg compresse a rilascio prolungato» 20×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911015 (in base 10) 1JKPT7 (in base 32);

«25 mg compresse a rilascio prolungato» 30×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911027 (in base 32);

«25 mg compresse a rilascio prolungato» 40×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911039 (in base 10) 1JKPTZ (in base 32);

«25 mg compresse a rilascio prolungato» 50×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911041 (in base 10) 1JKPU1 (in base 32);

«25 mg compresse a rilascio prolungato» 54×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911054 (in base 10) 1JKJXT (in base 32);

«25 mg compresse a rilascio prolungato» 60×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911066 (in base 10) 1JKJYY (in base 32);

«25 mg compresse a rilascio prolungato» 100×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911078 (in base 10) 1JKJZ0 (in base 32);

«50 mg compresse a rilascio prolungato» 20×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911080 (in base 10) 1JKJZD (in base 32);

«50 mg compresse a rilascio prolungato» 24×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911092 (in base 10) 1JKJZS (in base 32);

«50 mg compresse a rilascio prolungato» 30×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911104 (in base 10) 1JKK04 (in base 32);

«50 mg compresse a rilascio prolungato» 50×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911116 (in base 10) 1JKPWD (in base 32);

«50 mg compresse a rilascio prolungato» 54×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911128 (in base 10) 1JKPWS (in base 32);

«50 mg compresse a rilascio prolungato» 60×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911130 (in base 10) 1JKPWU (in base 32);

«50 mg compresse a rilascio prolungato» 100×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911142 (in base 10) 1JKPX6 (in base 32);

«100 mg compresse a rilascio prolungato» 20×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911155 (in base 10) 1JKPXM (in base 32);

«100 mg compresse a rilascio prolungato» 24×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911167 (in base 10) 1JKPXZ (in base 32);

«100 mg compresse a rilascio prolungato» 30×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911179 (in base 10) 1JKPYC (in base 32);

«100 mg compresse a rilascio prolungato» 50×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911181 (in base 10) 1JKPYF (in base 32);

«100 mg compresse a rilascio prolungato» 54×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911193 (in base 10) 1JKPYT (in base 32);

«100 mg compresse a rilascio prolungato» 60×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911205 (in base 10) 1JKPZ5 (in base 32);

«100 mg compresse a rilascio prolungato» 100×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911217 (in base 10) 1JKPZK (in base 32);

«150 mg compresse a rilascio prolungato» 20×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911229 (in base 10) 1JKPZX (in base 32);

«150 mg compresse a rilascio prolungato» 24×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911231 (in base 10) 1JKPZZ (in base 32);

«150 mg compresse a rilascio prolungato» 30×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911243 (in base 10) 1JKQ0C (in base 32);

«150 mg compresse a rilascio prolungato» 50×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911256 (in base 10) 1JKQ0S (in base 32);

«150 mg compresse a rilascio prolungato» 54×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911268 (in base 10) 1JKQ14 (in base 32);

«150 mg compresse a rilascio prolungato» 60×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911270 (in base 10) 1JKQ16 (in base 32);

«150 mg compresse a rilascio prolungato» 100×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911282 (in base 10) 1JKQ1L (in base 32);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 20×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911294 (in base 10) 1JKQ1Y (in base 32);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 24×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911306 (in base 10) 1JKQ2B (in base 32);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 30×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911318 (in base 10) 1JKQ20 (in base 32);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 50×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911320 (in base 10) 1JKQ2S (in base 32);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 54×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911332 (in base 10) 1JKQ34 (in base 32);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 60×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911344 (in base 10) 1JKQ3J (in base 32);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 100×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911357 (in base 10) 1JKQ3X (in base 32);

«250 mg compresse a rilascio prolungato» 20×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911369 (in base 10) 1JKQ49 (in base 32);

«250 mg compresse a rilascio prolungato» 24×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911371 (in base 10) 1JKQ4C (in base 32);



«250 mg compresse a rilascio prolungato» 30×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911383 (in base 10) 1JKQ4R (in base 32);

«250 mg compresse a rilascio prolungato» 50×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911395 (in base 10) 1JKQ53 (in base 32);

«250 mg compresse a rilascio prolungato» 54×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911407 (in base 10) 1JKQ5H (in base 32);

«250 mg compresse a rilascio prolungato» 60×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911419 (in base 10) 1JKQ5V (in base 32);

«250 mg compresse a rilascio prolungato» 100×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911421 (in base 10) 1JKQ5X (in base 32).

Principio attivo: tapentadololo (sotto forma di tapentadololo fosfato).

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Develco Pharma GmbH Grienmatt 27, DE-79650 Schopfheim, Germania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«25 mg compresse a rilascio prolungato» 20×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911015 (in base 10) 1JKPT7 (in base 32);

«25 mg compresse a rilascio prolungato» 40×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911039 (in base 10) 1JKPTZ (in base 32);

«25 mg compresse a rilascio prolungato» 50×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911041 (in base 10) 1JKPU1 (in base 32);

«25 mg compresse a rilascio prolungato» 54×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911054 (in base 10) 1JKJXT (in base 32);

«25 mg compresse a rilascio prolungato» 60×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911066 (in base 10) 1JKPXZ (in base 32);

«25 mg compresse a rilascio prolungato» 100×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911078 (in base 10) 1JKJZ0 (in base 32);

«50 mg compresse a rilascio prolungato» 20×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911080 (in base 10) 1JKPYF (in base 32);

«50 mg compresse a rilascio prolungato» 24×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911092 (in base 10) 1JKJZS (in base 32);

«50 mg compresse a rilascio prolungato» 50×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911116 (in base 10) 1JKPWD (in base 32);

«50 mg compresse a rilascio prolungato» 54×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911128 (in base 10) 1JKPWS (in base 32);

«50 mg compresse a rilascio prolungato» 60×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911130 (in base 10) 1JKPWU (in base 32);

«50 mg compresse a rilascio prolungato» 100×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911142 (in base 10) 1JKPX6 (in base 32);

«100 mg compresse a rilascio prolungato» 20×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911155 (in base 10) 1JKPXM (in base 32);

«100 mg compresse a rilascio prolungato» 24×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911167 (in base 10) 1JKK0J (in base 32);

«100 mg compresse a rilascio prolungato» 50×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911181 (in base 10) 1JKPYF (in base 32);

«100 mg compresse a rilascio prolungato» 54×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911193 (in base 10) 1JKPYT (in base 32);

«100 mg compresse a rilascio prolungato» 60×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911205 (in base 10) 1JKPZ5 (in base 32);

«100 mg compresse a rilascio prolungato» 100×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911217 (in base 10) 1JKPZK (in base 32);

«150 mg compresse a rilascio prolungato» 20×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911229 (in base 10) 1JKPZX (in base 32);

«150 mg compresse a rilascio prolungato» 24×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911231 (in base 10) 1JKPZZ (in base 32);

«150 mg compresse a rilascio prolungato» 50×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911256 (in base 10) 1JKQ0S (in base 32);

«150 mg compresse a rilascio prolungato» 54×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911268 (in base 10) 1JKQ14 (in base 32);

«150 mg compresse a rilascio prolungato» 60×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911270 (in base 10) 1JKQ16 (in base 32);

«150 mg compresse a rilascio prolungato» 100×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911282 (in base 10) 1JKQ1L (in base 32);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 20×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911294 (in base 10) 1JKQ1Y (in base 32);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 24×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911306 (in base 10) 1JKQ2B (in base 32);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 50×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911320 (in base 10) 1JKQ2S (in base 32);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 54×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911332 (in base 10) 1JKQ34 (in base 32);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 60×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911344 (in base 10) 1JKQ3J (in base 32);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 100×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911357 (in base 10) 1JKQ3X (in base 32);

«250 mg compresse a rilascio prolungato» 20×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911369 (in base 10) 1JKQ49 (in base 32);

«250 mg compresse a rilascio prolungato» 24×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911371 (in base 10) 1JKQ4C (in base 32);

«250 mg compresse a rilascio prolungato» 50×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911395 (in base 10) 1JKQ53 (in base 32);

«250 mg compresse a rilascio prolungato» 54×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911407 (in base 10) 1JKQ5H (in base 32);

«250 mg compresse a rilascio prolungato» 60×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911419 (in base 10) 1JKQ5V (in base 32);

«250 mg compresse a rilascio prolungato» 100×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911421 (in base 10) 1JKQ5X (in base 32).

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Confezioni:

«25 mg compresse a rilascio prolungato» 30×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911027 (in base 10) 1JKPTM (in base 32);

«50 mg compresse a rilascio prolungato» 30×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911104 (in base 10) 1JKK04 (in base 32);



«100 mg compresse a rilascio prolungato» 30×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911179 (in base 10) 1JKPYC (in base 32);

«150 mg compresse a rilascio prolungato» 30×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911243 (in base 10) 1JKQ0C (in base 32);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 30×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911318 (in base 10) 1JKQ20 (in base 32);

«250 mg compresse a rilascio prolungato» 30×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 050911383 (in base 10) 1JKQ4R (in base 32).

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RNR - medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 1° settembre 2027, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00038

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di idromorfone cloridrato, «Tiblelan».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 464 del 22 dicembre 2025

Codice pratica: MCA/2024/83.

Procedura europea n. AT/H/1460/001-002/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TIBLELAN, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: G.L. Pharma GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austria;

confezioni:

«1.3 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 052180015 (in base 10) 1KSF1H (in base 32);

«1.3 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 052180027 (in base 10) 1KSF1V (in base 32);

«1.3 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 052180039 (in base 10) 1KSF27 (in base 32);

«1.3 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 052180041 (in base 10) 1KSF29 (in base 32);

«1.3 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 052180054 (in base 10) 1KSF2Q (in base 32);

«1.3 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 052180066 (in base 10) 1KSF32 (in base 32);

«1.3 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 052180078 (in base 10) 1KSF3G (in base 32);



«2,6 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 052180080 (in base 10) 1KSF3J (in base 32);

«2,6 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 052180092 (in base 10) 1KSF3W (in base 32);

«2,6 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 052180104 (in base 10) 1KSF48 (in base 32);

«2,6 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 052180116 (in base 10) 1KSF4N (in base 32);

«2,6 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 052180128 (in base 10) 1KSF50 (in base 32);

«2,6 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 052180130 (in base 10) 1KSF52 (in base 32);

«2,6 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 052180142 (in base 10) 1KSF5G (in base 32);

principio attivo: idromorfone cloridrato;

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

G.L. Pharma GmbH - Industriestrasse 1, 8502 Lannach, Austria.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra riportate, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura.

Classificazione ai fini della fornitura:

RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi a quanto stabilito nei testi parti integranti della presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto parte integrante della presente determina.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia

ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 7 maggio 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00039

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ipratropio bromuro, «Nasiprab».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 450 dell'11 dicembre 2025

Codice pratica: MCA/2024/24.


Procedura europea n. AT/H/1457/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale NASIPRAL, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (EtI), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma(e) farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Infectopharm Arzneimittel und Consilium GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Von-Humboldt-Straße 1, 64646 Heppenheim, Germania.

Confezione:

«0,3 mg/ml spray nasale, soluzione» 1 flacone in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 052539018 (in base 10) 1L3CNB (in base 32).



Principio attivo: ipratropio bromuro.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Infectopharm Arzneimittel und Consilium GmbH - Von-Humboldt-Straße 1 - 64646 Heppenheim, Germania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 25 settembre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00040

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di midazolam, «Midazolam Eignapharma».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 355 del 7 ottobre 2025

Codice pratica: MCA/2024/15.

Procedura europea n. ES/H/0938/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale MIDA-ZOLAM EIGNAPHARMA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Eignapharma, S.L., Eignapharma, S.L., con sede legale e domicilio fiscale in via Avda. Ernest Lluch, 32, 08302, TCM Tower 2, 6th Floor, Mataró, Barcellona, Spagna.

Confezioni:

«5 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 5 fiale in vetro da 3 ml - A.I.C. n. 051858013 (in base 10) 1KGLLX (in base 32);

«5 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 5 fiale in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 051858025 (in base 10) 1KGLM9 (in base 32).

Principio attivo: midazolam.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Laboratori Fundació DAU - Calle Lletra C de la Zona Franca 12-14 - Polígono Industrial de la Zona Franca de Barcelona, 08040 Barcellona, Spagna.

Classificazione ai fini della rimborsabilità


Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.



Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi a quanto stabilito nei testi parti integranti della presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto parte integrante della presente determina.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 24 febbraio 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00041**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di selexipag, «Selexipag EG».**

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 449 dell'11 dicembre 2025

Codice pratica: MCA/2024/188.

Procedura europea n. NL/H/6183/001-008/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SELEXIPAG EG, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Et), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma(e) farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: EG S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia n. 6 - 20136 - Milano;

confezioni:

«200 microgrammi compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Opa/Al/Pe - A.I.C. n. 052451010 (In base 10) 1L0PQ2 (In base 32);

«200 microgrammi compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Opa/Al/Pe - A.I.C. n. 052451022 (In base 10) 1L0PQG (In base 32);

«200 microgrammi compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Opa/Al/Pe (confezione per la titolazione) - A.I.C. n. 052451034 (In base 10) 1L0PQU (In base 32);

«200 microgrammi compresse rivestite con film» 140 compresse in blister Opa/Al/Pe (confezione per la titolazione) - A.I.C. n. 052451046 (In base 10) 1L0PR6 (In base 32);

«400 microgrammi compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Opa/Al/Pe - A.I.C. n. 052451059 (In base 10) 1L0PRM (In base 32);

«600 microgrammi compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Opa/Al/Pe - A.I.C. n. 052451061 (In base 10) 1L0PRP (In base 32);

«800 microgrammi compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Opa/Al/Pe - A.I.C. n. 052451073 (In base 10) 1L0PS1 (In base 32);

«1000 microgrammi compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Opa/Al/Pe - A.I.C. n. 052451085 (In base 10) 1L0PSF (In base 32);

«1200 microgrammi compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Opa/Al/Pe - A.I.C. n. 052451097 (In base 10) 1L0PST (In base 32);

«1400 microgrammi compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Opa/Al/Pe - A.I.C. n. 052451109 (In base 10) 1L0PT5 (In base 32);

«1600 microgrammi compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Opa/Al/Pe - A.I.C. n. 052451111 (In base 10) 1L0PT7 (In base 32);

principio attivo: selexipag.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Synthon Hispania S.L., Calle De Castello 1, Sant Boi De Llobregat, Barcellona 08830, Spagna;

Synthon B.V., Microweg 22, Nijmegen 6545 CM, Paesi Bassi;

Synthon s.r.o., Brnenska 597/32, Blansko 678 01, Repubblica Ceca.



Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura:

RRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: cardiologo, pneumologo, reumatologo.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quarter*, paragrafo 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP). Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP). Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di ottemperare a quanto previsto al punto 5, paragrafo «Conditions to Marketing Authorisation pursuant to Article 21a, 22 or 22a of Directive 2001/83/EC» del documento di fine procedura europeo (EoP) rilasciato dal RMS, o da altri documenti a cui lo stesso rimanda. Fatti salvi gli stampati, il contenuto e il formato delle condizioni sopra indicate - liberamente accessibili e consultabili sul sito istituzionale di «HMA (Heads of Medicines Agencies), MRI Product Index» - sono soggetti alla preventiva approvazione del competente Ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista, con obbligo di distribuzione del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Qualora si riscontrino che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti. Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006.

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 6 agosto 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00042

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di melatonina, «Melatonina DOC».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 466 del 22 dicembre 2025

Codice pratica: RU/2024/126.

Procedura europea n. PL/H/0836/001/E/001.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale MELATONINA DOC, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Et), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via Turati, 40 - 20121, Milano, Italia;

confezioni:

«2 mg compresse a rilascio prolungato» 7 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 051322016 (in base 10) IJY750 (in base 32);



«2 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 051322028 (in base 10) 1JY75D (in base 32);

«2 mg compresse a rilascio prolungato» 21 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 051322030 (in base 10) 1JY75G (in base 32);

«2 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 051322042 (in base 10) 1JY75U (in base 32);

principio attivo: melatonina.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o., 14A Ostrzykowizna Street, 05-170 Zakroczym, Polonia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezioni:

«2 mg compresse a rilascio prolungato» 7 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 051322016 (in base 10) 1JY750 (in base 32);

«2 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 051322028 (in base 10) 1JY75D (in base 32);

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezioni:

«2 mg compresse a rilascio prolungato» 21 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 051322030 (in base 10) 1JY75G (in base 32);

«2 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 051322042 (in base 10) 1JY75U (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed in-

tegrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 15 febbraio 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00043

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ibuprofene, «Ibuprofene Dr. Max».

Estratto determina AAM/PPA n. 838/2025 del 29 dicembre 2025

Trasferimento di titolarità: MC1/2025/839.

Cambio nome: C1B/2025/2133.

Numero procedura europea: CZ/H/1068/001/IB/015.



È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società Dr. Max Pharma s.r.o., con sede legale e domicilio fiscale in Na Florenci 2116/15 Nové Město, 110 00 Praga 1, Repubblica Ceca.

Medicinale: IBUPROFENE DR. MAX.

Confezioni A.I.C. n.:

048387017 - «400 mg capsule molli» 10 capsule in blister pvc/pvdc/al;

048387029 - «400 mg capsule molli» 12 capsule in blister pvc/pvdc/al;

048387031 - «400 mg capsule molli» 20 capsule in blister pvc/pvdc/al;

048387043 - «400 mg capsule molli» 24 capsule in blister pvc/pvdc/al;

048387056 - «400 mg capsule molli» 30 capsule in blister pvc/pvdc/al;

048387068 - «400 mg capsule molli» 48 capsule in blister pvc/pvdc/al;

048387070 - «400 mg capsule molli» 50 capsule in blister pvc/pvdc/al;

alla società Medreg s.r.o., con sede legale e domicilio fiscale in Na Florenci 2116/15 Nové Město, 110 00 Praga 1, Repubblica Ceca.

Con variazione della denominazione del medicinale in: BINOFENACT.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00070

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di spiramicina, «ROVAMICINA».

Estratto determina AAM/PPA n. 836/2025 del 29 dicembre 2025

Trasferimento di titolarità: AIN/2025/1610.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società Sanofi S.r.l., codice fiscale 00832400154, con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio n. 37/B, 20158 Milano, Italia.

Medicinale: ROVAMICINA.

Confezione A.I.C. n.: 012322020 - «3.000.000 UI compresse rivestite con film» 12 compresse,

alla società The Simple Pharma Company Limited, con sede legale e domicilio fiscale in Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin, D02 P593, Irlanda.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vi-

gore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00071

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di azitromicina diidrato, «Zitogram».

Estratto determina AAM/PPA n. 837/2025 del 29 dicembre 2025

Si autorizzano le seguenti variazioni, relativamente al medicinale ZITROGRAM:

VN2/2025/195, tipo II, C.I.2.b) - Aggiornamento degli stampati per adeguamento al prodotto di riferimento «Zitromax».

N1B/2024/1409, tipo IB, C.I.2.a) - Adeguamento degli stampati al prodotto di riferimento, in linea con la procedura *ex art. 46 (PT/W/0007/pdWS/001)*.

N1B/2015/4111, tipo IB, C.I.z) - Aggiornamento del foglio illustrativo con le risultanze del *Readability User Test*. Aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle etichette al QRD template, nella versione corrente; modifiche editoriali.

Si modificano i paragrafi 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 6.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti sezioni del foglio illustrativo.

Confezione A.I.C. n. 039215013 - «500 mg compresse rivestite con film» 3 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Aesculapius Farmaceutici S.r.l., codice fiscale 00826170334, con sede legale e domicilio fiscale in via Cefalonia, 70, 25124 Brescia, Italia.

Codici pratica: VN2/2025/195 – N1B/2015/4111 – N1B/2024/1409.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubbli-



cazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00072

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, TURISMO E AGRICOLTURA DI BOLZANO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si rende noto che la ditta sottoelencata, già assegnataria di marchio di identificazione, ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

I punzoni in dotazione alla ditta sono stati restituiti alla Camera di commercio di Bolzano, che ha provveduto alla loro deformazione.

Marchio	Ragione sociale	Sede
BZ 244	Gold & Cash Sas di Cosa	39100 Bolzano (BZ) – Galleria Europa, 8

26A00069

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Lesson».

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, avente ad oggetto le disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/33 e (UE) 2019/34 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 del 2 marzo 1977, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Lesson» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sito internet del Ministero Sezione Qualità - Vini DOP e IGP con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Lesson»;

Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio tutela Nebbioli alto Piemonte, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Lesson», nel rispetto della procedura di cui al sopra citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021;

Considerato che, per l'esame della suddetta domanda, è stata esposta la procedura di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, relativa alle domande di modifica ordinaria del disciplinare di produzione e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Piemonte (prot. ingresso n. 662116 del 16 dicembre 2024);

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 10 dicembre 2025;

Provvede, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 e dell'art. 13, comma 6, del decreto 6 dicembre 2021, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Lesson».

Le eventuali opposizioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Ufficio PQA I, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA ORDINARIA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA DEI VINI «LESSONA»

La proposta di modifica del disciplinare di produzione è pubblicata sul sito internet del Ministero (<https://www.masaf.gov.it>), seguendo il percorso:

Qualità → Vini DOP e IGP → Domande di protezione e modifica disciplinari - Procedura nazionale → Anno 2026 → 2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari → Procedura nazionale preliminare - Pubblicazione in G.U. delle proposte di modifiche ordinarie dei disciplinari

ovvero al seguente link:

<https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23951>

seguendo il percorso:

2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari → Procedura nazionale preliminare - Pubblicazione in G.U. delle proposte di modifiche ordinarie dei disciplinari.

26A00052



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 dicembre 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1745
Yen	184,77
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,32
Corona danese	7,4706
Lira Sterlina	0,8742
Fiorino ungherese	387,88
Zloty polacco	4,2138
Nuovo leu romeno	5,088
Corona svedese	10,856
Franco svizzero	0,9316
Corona islandese	147,6
Corona norvegese	11,8875
Rublo russo	-
Lira turca	50,2795
Dollaro australiano	1,7667
Real brasiliiano	6,4943
Dollaro canadese	1,6168
Yuan cinese	8,265
Dollaro di Hong Kong	9,1362
Rupia indonesiana	19703,41
Shekel israeliano	3,7618
Rupia indiana	105,29
Won sudcoreano	1738,72
Peso messicano	21,1438
Ringgit malese	4,7896
Dollaro neozelandese	2,0283
Peso filippino	68,963
Dollaro di Singapore	1,515
Baht tailandese	36,586
Rand sudafricano	19,6133

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 dicembre 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1786
Yen	183,89
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,321
Corona danese	7,4702
Lira Sterlina	0,8729
Fiorino ungherese	391,03
Zloty polacco	4,232
Nuovo leu romeno	5,0894
Corona svedese	10,82
Franco svizzero	0,9287
Corona islandese	148
Corona norvegese	11,849
Rublo russo	-
Lira turca	50,4793
Dollaro australiano	1,7607
Real brasiliiano	6,5851
Dollaro canadese	1,6148
Yuan cinese	8,2833
Dollaro di Hong Kong	9,1674
Rupia indonesiana	19785
Shekel israeliano	3,7689
Rupia indiana	105,5479
Won sudcoreano	1745,36
Peso messicano	21,1489
Ringgit malese	4,7898
Dollaro neozelandese	2,0189
Peso filippino	69,33
Dollaro di Singapore	1,5153
Baht tailandese	36,666
Rand sudafricano	19,6054

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 24 dicembre 2025**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1787
Yen	183,8
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,271
Corona danese	7,4694
Lira Sterlina	0,8729
Fiorino ungherese	389,53
Zloty polacco	4,2135
Nuovo leu romeno	5,0899
Corona svedese	10,8055
Franco svizzero	0,9284
Corona islandese	148
Corona norvegese	11,804
Rublo russo	-
Lira turca	50,5072
Dollaro australiano	1,7587
Real brasiliiano	6,5076
Dollaro canadese	1,6128
Yuan cinese	8,2679
Dollaro di Hong Kong	9,1655
Rupia indonesiana	19740,28
Shekel israeliano	3,7514
Rupia indiana	105,7755
Won sudcoreano	1707,04
Peso messicano	21,1015
Ringgit malese	4,7678
Dollaro neozelandese	2,0197
Peso filippino	69,269
Dollaro di Singapore	1,5135
Baht tailandese	36,593
Rand sudafricano	19,6091

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 29 dicembre 2025**


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1766
Yen	183,97
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,281
Corona danese	7,4692
Lira Sterlina	0,8726
Fiorino ungherese	387,5
Zloty polacco	4,2295
Nuovo leu romeno	5,0947
Corona svedese	10,816
Franco svizzero	0,9293
Corona islandese	147,8
Corona norvegese	11,827
Rublo russo	-
Lira turca	50,5179
Dollaro australiano	1,7583
Real brasiliiano	6,5545
Dollaro canadese	1,6106
Yuan cinese	8,2438
Dollaro di Hong Kong	9,1467
Rupia indonesiana	19732,82
Shekel israeliano	3,7605
Rupia indiana	105,776
Won sudcoreano	1690,95
Peso messicano	21,0997
Ringgit malese	4,777
Dollaro neozelandese	2,0295
Peso filippino	69,26
Dollaro di Singapore	1,5122
Baht tailandese	36,992
Rand sudafricano	19,597

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A00098

26A00099



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 30 dicembre 2025**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1757
Yen	183,48
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,255
Corona danese	7,4689
Lira Sterlina	0,8712
Fiorino ungherese	385,95
Zloty polacco	4,2263
Nuovo leu romeno	5,0969
Corona svedese	10,818
Franco svizzero	0,9293
Corona islandese	147,2
Corona norvegese	11,826
Rublo russo	-
Lira turca	50,4647
Dollaro australiano	1,7543
Real brasiliiano	6,4929
Dollaro canadese	1,6104
Yuan cinese	8,2216
Dollaro di Hong Kong	9,1511
Rupia indonesiana	19711,02
Shekel israeliano	3,7435
Rupia indiana	105,58
Won sudcoreano	1697,65
Peso messicano	21,1208
Ringgit malese	4,7581
Dollaro neozelandese	2,0278
Peso filippino	69,166
Dollaro di Singapore	1,5095
Baht tailandese	36,935
Rand sudafricano	19,5571


N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 31 dicembre 2025**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,175
Yen	184,09
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,237
Corona danese	7,4689
Lira Sterlina	0,8726
Fiorino ungherese	385,15
Zloty polacco	4,221
Nuovo leu romeno	5,0968
Corona svedese	10,8215
Franco svizzero	0,9314
Corona islandese	147,2
Corona norvegese	11,843
Rublo russo	-
Lira turca	50,4838
Dollaro australiano	1,7581
Real brasiliiano	6,4364
Dollaro canadese	1,6088
Yuan cinese	8,2262
Dollaro di Hong Kong	9,1464
Rupia indonesiana	19640,83
Shekel israeliano	3,7471
Rupia indiana	105,5965
Won sudcoreano	1696,94
Peso messicano	21,118
Ringgit malese	4,7682
Dollaro neozelandese	2,038
Peso filippino	69,266
Dollaro di Singapore	1,5105
Baht tailandese	37,218
Rand sudafricano	19,4439

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).



MINISTERO DELL'INTERNO

Mutamento del modo di esistenza e della denominazione assunta dalla Parrocchia di S. Vito Martire, in Bronte

Con decreto del Ministro dell'interno del 15 dicembre 2025 la Parrocchia di S. Vito Martire, con sede in Bronte (CT), ha mutato il modo di esistenza da Parrocchia a Chiesa Rettoria ed ha assunto la denominazione di Santa Maria delle Grazie.

26A00066

Fusione per incorporazione della Congregazione delle Suore Domenicane dello Spirito Santo, in Firenze, nella Congregazione delle Suore Domenicane Missionarie di S. Sisto, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno del 15 dicembre 2025 è conferita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale il Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le società di Vita Apostolica ha disposto la fusione per incorporazione della Congregazione delle Suore Domenicane dello Spirito Santo, con sede in Firenze, nella Congregazione delle Suore Domenicane Missionarie di S. Sisto, con sede in Roma.

La Congregazione delle Suore Domenicane Missionarie di S. Sisto, con sede in Roma subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Congregazione delle Suore Domenicane dello Spirito Santo, con sede in Firenze, che contestualmente perde la personalità giuridica civile.

26A00067

Fusione per incorporazione della Congregazione delle Suore Domenicane «S. Maria dell'Arco», in Sant'Anastasia, nella Congregazione delle Suore Domenicane Missionarie di S. Sisto, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno del 15 dicembre 2025 è conferita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale il Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le società di Vita Apostolica ha disposto la fusione per incorporazione della Congregazione delle Suore Domenicane «S. Maria dell'Arco», con sede in Sant'Anastasia (NA), nella Congregazione delle Suore Domenicane Missionarie di S. Sisto, con sede in Roma.

La Congregazione delle Suore Domenicane Missionarie di S. Sisto, con sede in Roma subentra in tutti i rapporti attivi e passivi

alla Congregazione delle Suore Domenicane «S. Maria dell'Arco», con sede in Sant'Anastasia (NA), che contestualmente perde la personalità giuridica civile.

26A00068

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2026, n. 1.

In attuazione dell'art. 4, comma 7, della legge 3 agosto 2007, n. 124, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2026, n. 1, è stato adottato il «Regolamento che definisce l'ordinamento e l'organizzazione del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS)», ai sensi dell'art. 43 della legge n. 124/2007.

Ai sensi dell'art. 26, comma 4, del regolamento, le disposizioni ivi contenute entreranno in vigore quindici giorni dopo la comunicazione dell'adozione del predetto regolamento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

A decorrere dalla stessa data è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2022, n. 1, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 gennaio 2022, n. 21.

26A00150

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Individuazione delle aree prioritarie a rischio Radon

Con deliberazione della giunta regionale n. 1630 del 12 dicembre 2025, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle D'Aosta/Valle d'Aoste - Serie ordinaria - n. 1 del 7 gennaio 2026, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Valle d'Aoste ha individuato le aree prioritarie a rischio Radon in Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 11, comma 3, decreto legislativo n. 101 del 31 luglio 2020.


Elenco degli undici comuni individuati in area prioritaria: Avise, Bionaz, Courmayeur, Gressoney-La-Trinité, La Salle, Oyace, Rhêmes-Notre-Dame, Saint-Oyen, Saint-Rhémy-en-Bosses, Valsavarenche e Villeneuve.

26A00073

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-011) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale	€	438,00
		- semestrale	€	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale	€	68,00
		- semestrale	€	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale	€	168,00
		- semestrale	€	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale	€	65,00
		- semestrale	€	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale	€	167,00
		- semestrale	€	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale	€	819,00
		- semestrale	€	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

<i>(di cui spese di spedizione € 40,05)*</i>	- annuale	€	86,72
<i>(di cui spese di spedizione € 20,95)*</i>	- semestrale	€	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTI 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore		

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 1 1 5 *

€ 1,00

